



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO
BIBLIOTECHE - CBA

FONDO VIGNOLA

XV

14

PER.

3





4

ARCHIVIO STORICO

PER LE

PROVINCE NAPOLETANE

PUBBLICATO

A CURA DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE - ANNO XXVI


L X V DELL' INTERA COLLEZIONE



N A P O L I

TIPOGRAFIA EDITRICE A. MICCOLI

1940-XVIII





ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE

N. S. Anno XXVI

ARCHIVIO STORICO

PER LE

PROVINCE NAPOLETANE

PUBBLICATO

A CURA DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE - ANNO XXVI

L X V DELL' INTERA COLLEZIONE

N A P O L I

1940-XVIII



Centro Bibliotecario di Ateneo



261918 / UNA

n. ingresso

FONDO VIGNOLA

VARIETÀ

LA LIBURIA E I SUOI « TERTIATORES »

I.

Tentativi di soluzione della questione

Il problema della Liburia e dei suoi *tertiatores* — oggetto, in un primo momento, delle indagini di eruditi ed avvocati napoletani, intesi, spesse volte in contrasto fra loro, a stabilire i confini di quella e a discutere della sua appartenenza al ducato napoletano o ai principati longobardici di Benevento e Capua — fu inquadrato, nel secolo scorso, nella più vasta questione della condizione giuridica degli italiani sotto i longobardi. I *tertiatores*, che vivevano nel territorio di quella felice regione, furono ora considerati come gli antichi *possessores* romani, ridotti dagli invasori alla condizione di semiliberi, *aldii* o come altro si volle denominarli; ora, per opposto, si cercò di rinvenire nella loro condizione giuridica tracce e riprove della conservata libertà civile del popolo conquistato ¹.

Ma non mi pare che quest'inquadramento servisse a chiarire i veri termini del problema. Che anzi si venivano a riflettere, anche su questo particolare, i medesimi elementi negativi che rendevano a volte inutile e vana la discussione sull'altro problema più generale e comprensivo. Voglio dire che anche qui si rifletteva un certo atteggiamento polemico, ora più, ora meno esplicito, e soprattutto il modo stesso in cui si era venuta intendendo, lungo il secolo XIX, la storia del diritto italiano, considerato come un im-

¹ Dell'uno e dell'altro gruppo di soluzioni darò particolare ragguaglio in altra parte del presente studio. Avverto inoltre che i tre volumi dei *Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia* del CAPASSO sono citati rispettivamente: Capasso, I, *Reg.*, Capasso, III, e che per i *Regii Neapolitani Archivi Monumenta* mi avvalgo della sigla R.N.A.M.

mane duello tra latinità e germanesimo, con alterne vicende di vittorie e di sconfitte. Conseguenza di ciò era che quei due *elementi*, come li si chiamava, assumessero, se non sostanza, aspetto di persone fisiche venute fra loro alle mani, e norme e istituzioni venivano spiegate e intese come manifestazioni di latinità e di germanesimo e non come particolari espressioni di condizioni economiche e sociali e di necessità spirituali, le quali sole potevano dare loro sapore e significato. Nè, naturalmente, s'intendeva come soltanto a cagione di quelle germani e romani qui si affratellavano, là si respingevano, qui procedevano concordemente di pari passo, altrove restavano più a lungo, gli uni di fronte agli altri, per dire così, con le armi al piede.

E a risultati completamente positivi non giunsero nemmeno i posteriori indagatori che si occuparono delle terre e dei coltivatori liburiani o a proposito delle *tertia*e barbariche o in occasione delle istituzioni finanziarie romane condotte a vivere in altro clima. Problemi e interessi, che, pur non estranei del tutto a quelle altre indagini, in queste conseguivano particolare rilievo.

Ciò per una ragione precipua. Quelle ricerche e i problemi da esse presupposti sorgevano sollecitati da un interesse lor proprio e peculiare e per la massima parte eran desunti da fonti diverse e avevano a presupposto considerazioni di tutt'altro genere. E il problema della Liburia veniva, anche se inconsciamente, costretto in uno schema prestabilito e quel che ne dicevano i documenti era invocato a sostegno di un'opinione formata già per altra via. Il che è palese, a mo' d'esempio, negli scritti del Thibaut e del Mayer.

Sarà in conseguenza buon metodo isolare la questione della Liburia e dei suoi *tertiatores*, per lo meno in un primo momento, da quella più ampia e generale della condizione dei vinti italiani sotto il dominio longobardico o da altre, più o meno diverse da questa, a cui la meglio scaltrita e agguerrita indagine l'unì in tempi più a noi vicini. Tanto più che, anche a non voler considerare i motivi di indole generale e metodologica or ora esposti, vi sono altresì fatti particolari, i quali consigliano e quasi impongono quella indipendente considerazione del nostro problema.

II.

Tertiae liburiane e non liburiane

Nella loro quasi totalità gli scrittori che, in tempi vicini o lontani, si occuparono della questione, ritennero o che la *tertia*, dalla quale i coltivatori della Liburia avrebbero desunto il nome loro di *tertiatores*, non potesse essere cosa diversa da quella sorta d'imposta che i longobardi pretesero nei territori conquistati, prima che una partizione delle terre su quella base e misura avesse effettivamente luogo; o, invece, che quel termine servisse addirittura a designare propria la *sors* barbarica, una volta avvenuta la divisione. Senonchè di *tertiae*, se pure non di *tertiatores*, si trova memoria anche in territori che non hanno avuto coi longobardi rapporti tanto intimi da giustificare un'applicazione del sistema di occupazione di terre proprio di quelli in queste contrade. Il Mayer l'aveva notato ¹, ma senza ricavarne quel profitto che è invece possibile trarne.

Ma lasciamo parlare i documenti, a volte eccessivamente trascurati.

Nel patto del duca Sergio col «*cuncto populo gaetano*», stipulato nell'aprile del 1128, quel duca si riserbava il diritto di *pignorare* i beni dei gaetani, che gli fossero capitati tra mano, «*si quis gaietanus de meo habere vel de terciis Gaiete, vel de insulis, videlicet Pontia, Sennone, Palmaria cum suis pertinentiis maris et terrae... aliquid iniustum fecerit*» ².

Si tratta, come si vede, di una norma, tra le più antiche, diretta a regolare la spinosa materia delle rappresaglie e sfuggita a coloro che si sono occupati di proposito, in Italia, di quest'argomento, compreso chi scrive, che ebbe a studiarle per ultimo. La

¹ V. MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunft Herrschaft*, I, Leipzig, 1909, p. 402.

² Cfr. DEL GIUDICE G.: *Codice diplomatico di Carlo I e II d'Angiò*, I, Napoli, 1863, *Appendice* I, n. III, pp. VII-VIII. Come «fondi di terreni» interpreta le terze di questo patto FEDERICI G. B.: *Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta*, Napoli 1791, p. 494.

regolamentazione, che è stabilita in questa e nelle successive clausole del patto, è simile all'altra, assai anteriore, contenuta in un trattato dell'836, sul quale torneremo più a lungo, fra il duca di Napoli Andrea e il principe di Benevento Sicardo. Qui giova notare come il duca Sergio volesse salvaguardati i suoi possessi siti nel territorio di Gaeta, gli spettassero per ragioni private o in virtù della sua qualità di sovrano del ducato di Napoli, poichè non credo possibile nè qui, nè in altri casi, distinguere con esattezza il patrimonio privato del principe dai beni fiscali. Comunque, è degno di nota che il duca Sergio a Gaeta, e nelle isole di Ponza, Sennone e Palmaria possiede terre, alle quali dà il nome di *tertiae*, probabilmente perchè il reddito che ne ricavava si commisurava o era stato commisurato precedentemente alla terza parte del prodotto.

Altri documenti non fanno espressa menzione di *tertia* e di *tertiatores*, (termini, del resto, scomparsi assai presto dal territorio liburiano e da quello nolano): senonchè, si stenterebbe a riconoscere una qualsiasi diversità tra essi e gli atti che riguardano i *fundora* della Liburia. Ecco quanto dice una *cartula benditionis* del 27 gennaio 912. La terra che si vende è sita in Pomigliano (*Pumilianum foris arcora*), un *locus* che sorgeva al difuori dei confini liburiani, e per il quale non si hanno tracce di una occupazione longobardica¹. Chi vende è un napoletano, il *miles Theodorus filius Iohannis tribuni*, e all'atto interviene, evidentemente a tutela dei suoi diritti coniugali, la moglie. I compratori sono tali Stefano e Leone, i quali pretendono e vengono in realtà garantiti di contro, a ogni « *censu et regula vel atque omni pensi a parti nostra militia* ».

La concessione, di qualunque natura essa sia, delle terre liburiane con la *militia neapolitanorum*, così evidente e caratte-

¹ Cfr. *Reg.*, n. 912, pp. 17-18 e R. N. A. M., I, n. IV, pp. 14-18. A questo documento si riferisce pure il Mayer (*op. e loc. citt.*), ma la sua interpretazione — come si vedrà in seguito — non pare accettabile. A questo medesimo Pomigliano appartiene un « *Johanne qui dicitur tertiatore* ». Cfr. *Reg.*, n. 420, pp. 264-65 (dicembre 1028) e R. N. A. M., IV, n. CCCXLII, pp. 215-217.

ristica nei documenti che riguardano quelle terre, non è cosa diversa da quella ricordata nella *cartula benditionis* del 912.

Il 24 aprile 938 un altro napoletano, Gregorio, il cui padre, Giovanni, era stato *miles*, dona al monastero *insule ruviliane* (Revigliano) parte dei beni ereditati dal padre, tra l'altro i *casales sive de massa publica* (Massa Lubrense) *seu et de planitias* (Piano di Sorrento)¹. Credo che dica ancora più chiaramente il legame con la *militia* napoletana una concessione, estranea anche essa alla Liburia, dell'ottobre 1020. Chi concede è il monastero di S. Maria « *fundata supra ercica ad ipsa spelea ubi ad ipsa turre edificata in monte besubeo* », destinatario dell'atto è « *Maraldus f. Johannis presbyteri de loco viatu lauritane finibus* ». Il monastero dichiara che è venuto in possesso di quelle terre « *a pars militie* »².

Torniamo un po' indietro ed esaminiamo un documento del 6 dicembre 932. Questa volta siamo nella Liburia. Due *commenentes in loco qui vocatur Pumilianum massa atellana* (un Pomigliano diverso dall'altro *foris arcora*), Giovanni figlio di Lupo e la moglie Benefacta, vendono a Spendeo *f. q. Mauri*, la metà della terra « *que vocatur arbeta* », insieme con tutte le *pertinentiae* a questa spettanti, e dichiarano che la terra è libera da ogni censo o *regula* verso la *militia*. Al caso difenderanno Spendeo contro ogni pretesa per quel titolo: « *..promittunt illas in omnibus defensare a partibus militiae* »³.

La carta di vendita or ora esaminata non si distingue dalle altre, numerose, che incontreremo in seguito, relative a terre e fondi della Liburia, se non per la circostanza che qui la garanzia (che è una vera e propria garanzia in caso di evizione) è prestata soltanto per le pretese avanzate « *a partibus militiae* ». In tutti quegli altri casi la garanzia vuol mettere al sicuro l'acquirente, il donatario o il concessionario, oltre che da un'azione della *militia* napoletana, anche da un intervento espropriatorio della « *pars*

¹ *Reg.*, n. 40, p. 43, e *R. N. A. M.*, I, n. XXX, pp. 106-111.

² *R. N. A. M.*, IV, n. CCCXV, pp. 140-142. Per qualche notizia intorno al monastero v. Capasso, III, pp. 180-181.

³ *Reg.*, n. 28, p. 35 e *R. N. A. M.*, I, n. XXIII, pp. 82-84.

langobardorum ». La medesima differenza dunque che intercorre tra i documenti liburiani e quelli non liburiani, che facciano menzione di quel diritto della *militia* napoletana. Si è quindi costretti ad ammettere che, prima ancora dell'intervento longobardico e indipendentemente da questo, identiche condizioni giuridiche accomunavano alle terre liburiane altre terre situate oltre i suoi confini; che, in conseguenza, i longobardi, almeno in un secondo momento, contrassegnato dalla stipulazione di trattati, si limitarono a pretendere i medesimi diritti che già competevano per altra via ai napoletani; che, infine, e ancora una volta, si riceve conferma che lo stanziamento dell'invasore nelle terre italiane ebbe, e assunse sempre più in seguito, forme non decisamente rivoluzionarie, specie per ciò che riguarda le condizioni e gli atteggiamenti della proprietà fondiaria.

III.

La soluzione del Mayer, del Thibaut e del Leibniz

Il Mayer non la pensa così, e a spiegare quella parità di condizioni tra longobardi e napoletani in confronto delle terre liburiane, afferma che, riacquistata parte del territorio caduto in mano dei longobardi, i napoletani avrebbero conservato a loro profitto l'ordinamento introdottosi dai conquistatori. « *Fassit enim — egli dice — de neapolitanis omnibus una de Langobardis visummen esse ante Person, tamen gewinnat enim das ursprüngliche Recht* »¹.

In una parola, il medesimo motivo di convenienza che, molti anni prima, era stato avanzato a spiegare la cosa, dallo Hirsch. In verità con assai maggiore ingenuità: « (i napoletani) ...profittarono della guerra contro i conquistatori stranieri per assoggettarsi i proprietari di fondi delle terre vicine agli stessi obblighi che erano stati imposti a costoro da' conquistatori »².

¹ MAYER: *op. cit.*, I, p. 45.

² HIRSCH: *Il ducato di Benevento sino alla caduta del Regno longobardo* (tr. Schipa), Torino, 1890, p. 37.

La difficoltà, di cui abbiám fatto parola, non era invece sfuggita al Thibaut³, il quale cercò di superarla in un modo non del tutto soddisfacente. Per lo scrittore francese il termine *tertiae* sarebbe stato coniato in occasione del nuovo sistema finanziario, instaurato da Odoacre e adottato e perfezionato da Teodorico: la *tertiarum deputatio*.

Allo stesso modo che le riforme costantiniane occasionarono la coniazione dei termini nuovi di *jugatio* e di *capitatio*, parimenti le trasformazioni del primo periodo d' invasione indussero nell'uso la parola *tertiae*. La quale, peraltro, starebbe a designare l'imposta dovuta per i due terzi (da qui il plurale *tertiae*) delle terre rimaste ai proprietari romani, dopo che l'erulo e il goto ne ebbero staccata la loro *sors*. Il legame con la *tertia* barbarica è, perciò, soltanto, dirò così, indiretto. Il suo affacciarsi non produce che un mutamento di nomi, perchè la vecchia imposta romana, che assume, in conseguenza dello sfasciarsi del sistema catastale imperiale, carattere consuetudinario, continua a vivere immutata⁴.

³ THIBAUT: *L'impôt direct dans le royaume des Ostrogoths*, in *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger*, 25, 1901, pp. 495-505 + 24, 1902, pp. 32-45, nonché *L'impôt direct et la propriété foncière dans le royaume des Lombards*, *ibidem*, 25, 1902, pp. 52-74 + 165-196. Il problema dei *tertiarum* è particolarmente trattato in quest'ultimo studio a pp. 190-196.

⁴ Uno dei punti più controversi della dottrina del Thibaut è l'interpretazione della *Var. II, 14*, di Cassiodoro. A sentir questa, i *Catalanenses* ommevano di pagare in *tributaria summa* ciò che *inferretur genere tertiarum*: per il Thibaut una trasformazione dell'imposta in qui corrisposta in natura, ora invece versata in denaro. Mentre per il Leicht (v. Pop. qui appresso cit.), in virtù di quella concessione si sarebbe tolta la quota e si sarebbe tornato all'antico sistema di coniazione «*pro certo jugorum seu capitum numero*». Comunque sia di ciò, voglio solo notare che Cassiodoro insiste sulla circostanza che si tratta di un semplice mutamento di nome, malgrado il quale tutto resterà come prima: «*Quid enim interest quo nomine possessor inferat, dummodo sine invidia quod debetur exsolvat?*»; e che le *tertiae* liburiane non si prestano, s'io non erro, né all'una, né all'altra interpretazione. Non credo nemmeno che raggiunga il segno la critica mossa dal Leicht al Thibaut: «Non so perchè il T. voglia che *tertiae*

Non si tratta, come vollero il Manso e il Dahn di una tassa pagata da quei proprietari che riuscirono a non vedersi spogliati della terza parte dai loro beni e nemmeno si trattò di un reddito fiscale, come, invece, credette il Gaupp.

La riconquista bizantina non mutò faccia alle cose; le *sortes* furono riattaccate ai fondi, dei quali erano parte. Nè i Longobardi agirono in questo campo da innovatori rivoluzionari. I *clarissimi*, fin qui esenti dall'imposta, furono costretti a pagare il terzo dei frutti, i *possessores* (per il Thibaut i « *populi adgravati* ») continuarono a pagare la vecchia imposta. Con quella *tertia pars « frugum »* la *tertia* che dette nome ai *tertiatores* napoletani non ha punti di contatto. In Liburia non era avvenuta la trasformazione del modo di pagare l'imposta (*adaeratio*) ed era, in conseguenza, rimasto in piedi il vecchio nome di *tertia* e si continuò a versarle « *soit au duc ou prince lombard de Bénévent, soit au duc byzantin de Naples, soit simultanément à ces deux autorités* ».

Ma il Thibaut non spiega come sia tanto peggiorata la condizione degli antichi *possessores* romani, quando, come egli ritiene, di fronte ad essi la conquista longobarda non significò nulla di nuovo. I *tertiatores* sono tutt'altro che liberi proprietari.

La cosa non è sfuggita alla maggior parte degli studiosi, che anzi ne hanno ricavato, come vedremo, conseguenze eccessive. Ma non è neanche vero che nella Campania si sia continuato a pagare in natura l'imposta diretta. Il contrario si può ricavare da due passi delle *Variae* di Cassiodoro ⁴. Nè è convincente l'interpreta-

non possa indicare la terza parte dei prodotti, ma sì i 2/3; mentre la *tertiarum deputatio* delle Var. II, 16 significa pure l'assegnazione della terza parte dei fondi». Giacchè per lo storico francese le *tertia* non stanno a indicare i due terzi del prodotto, ma i due terzi del fondo, sui quali soltanto, divenuto l'altro terzo *sors* barbarica, si dovrà pagare l'imposta. Il richiamo alla *deputatio tertiarum* vale sino a un certo punto; nella Var. II, 16, il plurale vuol significare che si assegnarono ai Goti le *terze parti* dei fondi italiani.

⁴ In occasione di un'eruzione del Vesuvio (507-511) ecco quanto scrive Cassiodoro: « *Campani, Vesuvii montis hostilitate vastati, clementiae nostrae supplices lacrimas profunderunt ut agrorum fructibus enudati subleventur onere tributariae functionis* » (Var. IV, 50). E

zione della lettera teodoriciana ai *Catalienses*, su cui il Thibaut fonda in massima parte la sua ipotesi.

Punti di contatto non mancano tra l'ipotesi del Thibaut e quella avanzata, in Italia, dal Leicht¹, il quale muove anche lui, dalla *tertia* barbarica. Ma, a differenza del Thibaut, ritiene che i due sistemi non potessero coesistere insieme. Là dove dai fondi romani fu staccata la terza parte, perchè divenisse proprietà del Goto, non fu più corrisposto il tributo annuario, il quale, per contrario, continuò a gravare quelle terre che erano riuscite a sfuggire alla divisione. I longobardi trovarono il sistema già bello e formato e lo adottarono. In Liburia le cose sono andate diversamente soltanto in apparenza. La *tertia*, in effetti, la quale, come aggravio pubblico scomparve ben presto dalla Lombardia *maior*, in virtù delle ripartizioni di terre avvenute nelle provincie conquistate, qui, nella Liburia, continuò a vivere più a lungo in conseguenza del continuo stato di guerra dei due stati confinanti. Soltanto con la divisione attuata a mezzo dei patti napoletano-longobardici la *tertia* tramonta anche in Terra di Lavoro o fusa con gli altri canoni riscossi dallo stato, qualora le terre fossero venute in mano del fisco, oppure perchè la *res publica* non aveva motivo di far valere le sue pretese una volta che la *tertia* « era destinata al sostentamento degli esercitali e questi vi provvedevano con l'occupazione stessa ».

A parte il fatto che il documento capuano del 1050, nel quale il Leicht, come già il Capasso, trova una conferma alla sua ipotesi, non si presta a siffatta interpretazione, resta insuperato l'ostacolo rappresentato dalla circostanza che di *tertia* si trova menzione in terre immuni dalla conquista longobarda, dato che, come il Leicht stesso giustamente ritiene, con la riconquista bizantina d'Italia, le *sortes* gotiche furono restituite ai proprietari e scom-

nella *Formula honoratis possessoribus et curialibus civitatis Neapolitanae* si trova: « *Tributa quidem nobis summa devotione persolvitis* » (Var., VI, 24).

¹ LEICHT P. S.: *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo (Oneri pubblici e diritti signorili)*, Verona-Padova, 1907, pp. 42-66.

parvero dovunque, e si attuò un ritorno, sia pure incompleto, all'antico sistema d'imposte.

Non mi pare, inoltre, che sia possibile una distinzione, quale la vuol porre il Leicht, fra la parte dominicale dei fondi liburiani e la parte servile o colonica (*fundora exfundata o fundata = mansi absi o vestiti* dell'Italia settentrionale), la prima esente dall'imposta, la seconda, per contrario, soggetta al pagamento della *tertia*: anche ora nient'altro che un assetto particolare e una propria denominazione del sistema d'imposte vigente nell'Italia tutta. E non mi pare perchè le terre che sono dette *in dominicatu* nel capitolo 1 del patto di Arechi non sono diversa cosa dai *fundora* del capitolo 2, se non per questa circostanza che essi, pur nelle lotte tra longobardi e napoletani, sono rimasti, almeno durante gli ultimi venti anni, senza interruzione in mano dell'uno o dell'altro dei due popoli vicini e ostili, e, in conseguenza, per esse non si è pagato censo ai longobardi, mentre appartenevano ai napoletani e viceversa. Del resto, i *fundora* liburiani non sono necessariamente *aspicientes* a una *curtis* dominicale, ma formano più di frequente un'unità composta da un fondo centrale sul quale di solito risiede il coltivatore e da *terre* o *campi* da quel centro dipendenti e del quale appaiono come pertinenze.

E mi si consenta per ultimo un'osservazione di carattere più generale. In una terra di conquista, quale fu per lunghi anni la Liburia, corsa e ricorsa da una parte e dell'altra, e in cui i rapporti erano instabili e incerti, è difficile credere che i longobardi instituissero il loro sistema della *tertia*, che pur presuppone certezza di confini politici e garanzia di continuità economica e, soprattutto, rapporti precisi e pacifici con chi deve contribuire la *tertia pars frugum*, o resta proprietario degli altri due terzi del fondo. Da quanto sappiamo non si può desumere altro che questo: la *tertia* fu un canone pagato, fino al momento della conquista, alla *pars neapolitanorum*, per usare un'espressione comune ai patti e ai documenti che riguardano la Liburia, e corrisposta, dopo di quel momento, dai coloni alla *pars langobardorum*, la quale veniva a prendere il posto della prima. Di quale natura fosse e per quale motivo veniva essa pagata è ciò che cercherò di dimostrare nelle pagine seguenti. Ma resta fin d'ora chiaro che s'im-

pone un distacco netto tra la condizione giuridica delle terre liburiane e il generale sistema di stanziamento dei longobardi in Italia.

Dice a ragione il Besta: « I *tertiatores* di Terra di Lavoro hanno avuto regolata la loro condizione in tempi assai posteriori a quelli in cui la *tertia* fu imposta ai Romani assoggettati ai Longobardi; il loro *responsaticum* non ha che fare con la *tertia* di cui qui ci occupiamo »¹.

IV.

Costituzione territoriale della Liburia

Sarà buon metodo, prima di andare avanti, guardare queste terre liburiane un po' più da vicino e cercare di determinarne la prevalente condizione giuridica, la quale non potè non riflettersi su quella di coloro che le coltivavano e abitavano. Per quanto non sia sempre da escludere che sia accaduto il contrario.

La Liburia, insieme col territorio nolano, formava la parte settentrionale del ducato napoletano e confinava con l'assai più esteso *comitatus* capuano, salito, in un secondo momento, alla più alta condizione di principato, avvalendosi del processo di disintegrazione della potenza longobardica beneventana.

Serviva a dividerla dal territorio capuano il corso del fiume *Clanius* o *Laneum* (ora i Lagni), che ne segnava per lungo tratto il confine, il quale, per altro, a un certo punto, se ne staccava e proseguiva per conto suo fino al *mons Cancelli*. Verso occidente raggiungeva, dopo aver ricompreso il *lacus patriensis* (lago di Patria), il Tirreno. A sud si univa lungo una linea irregolare col territorio di Pozzuoli, con l'*ager neapolitanus* e con quello nolano, il quale insieme con la prima parte del fiume Lanio segna-

¹ BESTA E.: *Il diritto pubblico italiano dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente alla ricostituzione del Sacro Romano Impero*, Padova, 1927, p. 192. Cfr. pure HARTMANN, *Geschichte Italiens in Mittelalter*, II, 1, Leipzig, 1900, p. 52: « Von der *tertia* ist in späteren langobardischen Quellen keine Spur, denn die beneventanische *Tertiatores* in der Liburia sind eine lokale, aus besonderen Gründen zu erklärende Erscheinung ».

va altresì il confine ad oriente. S' intende che la natura dei rapporti tra longobardi e napoletani rese incerto il confine a nord, ma neppure a mezzogiorno, là dove la Liburia si saldava con i territori napoletani, quali erano il *territorium puteolanum* e l'*ager neapolitanus*, è possibile indicare una linea precisa di confine. Il testo richiamato a tal proposito dal Capasso è troppo vago perchè vi si possa fondare una demarcazione di limiti, senza dire che da quella concessione del principe di Capua, Roberto, si ricavano i confini del territorio aversano e non quelli della Liburia¹. Ora, come si vedrà, quest' ultima divenne, in massima parte, la sfera territoriale della nuova città napoletano-normanna, ma una perfetta coincidenza fra i *fines* dell' una e dell' altra non è dimostrabile.

Non è stato mai messo in rilievo che la parte originaria del territorio liburiano, quella da cui il nome latino di Liburia e quello greco di Campi Flegrei si estese a tutto il complesso di terre, di cui or ora ho esposto gl'incerti confini, porta il nome di *massa patriense*. Era situata accanto al lago dello stesso nome e non è certamente da escludere che, a mò del lago, per il quale la divisione tra il fisco napoletano e il capuano è sicura, per lo meno durante un certo periodo, anche tutta quella *massa* fosse, in un primo momento, divisa a metà tra i due stati confinanti e nemici. È fuori dubbio che essa formasse un ben circoscritto e delimitato complesso territoriale, abbracciante terre di varia provenienza ed origine, *loci* e case isolate, e che, per quanto è possibile intuire, un pareggiamento nella condizione giuridica di terre e abitanti finisse per raggiungersi, occasionato o agevolato da quei patti tra i longobardi e i napoletani, di cui diremo a suo luogo, i quali, miranti a definire complicati rapporti reciproci, non fecero distinzione tra terre e terre, ma adottarono un regolamento ge-

¹ Si tratta di una concessione di Roberto principe di Capua del 1109 a un suo milite e relativa all'esercizio della *tinctoria infra hos terminos, scilicet sicuti vadit a laneo Acerrano et usque Patriam et a fossato Neapolis et usque aquam Lanei, que decurrit infra capuanam civitatem nostram et memoratam aversanam urbem*; cfr. Capasso, III, p. 187.

nerale ed uniforme. Comunque, non è nemmeno da escludere che la *consuetudo*, vigente in questo complesso di fondi, si estendesse a quelli circonvicini e che, viceversa, la condizione di questi avesse ripercussioni e influenze su quella delle terre ricomprese nella *massa*.

Nei nostri documenti, anche nei più tardi, essa appare come una circoscrizione territoriale (il cui significato preciso ci sfugge) dalla quale traggono determinazione e rilievo numerosi *fondi* e vari *loci*.

D'altra parte la *patriense* non è la sola massa del nostro territorio; le fonti ci hanno lasciato ricordo di altre due: l'*atellana* e la *balentianense*. Abbracciava la prima il territorio circostante ad Atella, che una triste storia d'involuzione aveva ridotto man mano da città osca e fiorente colonia romana a *castrum* e infine a *locus*. Quali fossero i suoi confini è difficile stabilire, ma dovevano essere assai ampi, se, come credo, in buona parte su di essi si estese successivamente il territorio aversano.

Anche dell'altra, quella *balentianense*, è difficile stabilire i confini. Vi sorgevano, e appare chiaro dalle nostre fonti, vari *loci*: *Casolla*, *Valencianum* e forse anche *Ciranum* « *quod est iusta memoratum locum Casola* »⁴. *Loci*, questi, sorti, quando che sia, nel seno della massa o in questa ricompresi sin dal momento della sua costituzione e assurti a una limitatissima vita propria.

Il richiamo alla *massa*, che compare a volte nei documenti per designare la situazione di un fondo o di un vico, non mi pare possa essere riferito a una circoscrizione territoriale che ancora esista con un suo particolare significato e con una sua determinata rilevanza giuridica. Ma va inteso, piuttosto, come semplice ricordo di un'antica unità ora dissolta o in via di dissoluzione, il cui posto viene ad essere man mano preso da quegli aggruppamenti di popolazione, variamente designati e che ora vengono fuori alla luce della storia. Tanto vero che in un diploma del 1022, pubblicato dal Capasso, mentre Casolla ha preso l'aggettivo di *valenczana*

⁴ Cfr. *Reg.*, n. 311, p. 191 (1 settembre 999) e R. N. A. M., n. CCLX, pp. 193-194; vedi pure un documento del settembre 1022, pubblicato per la prima volta dal *Capasso*: *Reg.*, pp. 8-10.

per designare la sua antica origine e appartenenza alla *massa balentianense*, di questa nel documento non v'è più ricordo ¹.

È dubbio, invece, se tra le masse del territorio liburiano si possa annoverare quella *padulana*, come vorrebbe il Capasso sulla base di un documento del 1011, nel quale essa compare per la prima e l'ultima volta. Vi si fa menzione di alcuni «*abitatores in loco qui nominatur ad illa domum pertinentia de Padula*» i quali promettono di coltivare le terre del monastero dei SS. Sergio e Bacco site «*in loco qui nominatur Pumilianum que est foris arcora dudum aqueductus*» ² (e questo Pomigliano, si badi, è fuori della Liburia). I concessionari hanno pure diritto di chiamare a lavorare insieme con essi «*in memorato campo*» (che ha un suo proprio nome: *moscarellum*) Pietro Russo *f. q. Maraldi* «*da illa domu de memorata Massa Padulana tanquam si cum illo iustam chartulam fecissent*». Vale a dire che veniva permessa la costituzione di un consorzio volontario tra i primi concessionari e Pietro Russo: tutti provenienti appunto da quella *massa padulana*, di cui è difficile davvero dire su questa incerta base se appartenesse o no al territorio liburiano.

Comunque, anche senza di questa, io credo a sufficienza dimostrato che erano queste masse a caratterizzare il territorio liburiano, da esse formato per la maggior parte. La *consuetudo Liburie* può ben essere sorta dalla *consuetudo* propria a quelle.

V.

La massa

Le *massae*, da un punto di vista strettamente giuridico, sono state da ultimo studiate dal Paradisi, il quale vi ha dedicato il suo ampio lavoro sul *massaricium ius* ³.

Il problema particolare delle *massae* è stato da lui inserito

¹ V. il diploma ricordato nella nota precedente.

² Cfr. *Reg.*, n. 338, pp. 206-207 (23 febbraio 1011) e R. N. A. M., IV, n. CCLXXXII, pp. 46-48.

³ «*Massaricium ius*», Bologna, 1937.

nell'altro, più vasto, della distinzione tra terre *conserve* e terre *contributarie* e spiegato con l'esistenza, di cui si avvertirebbe a lungo nel tempo la non lieve efficacia, di un dualismo territoriale che si pose tra terre cittadine e terre statali e che si tramandò dall'età imperiale al Medio Evo. I limiti, che ho voluto di proposito dare a queste indagini, non mi consentono di discutere ed esaminare con maggiore ampiezza gli interessanti problemi sollevati o rinverditi dalla nuova indagine del Paradisi, come, d'altra parte, la diversa costituzione fondiaria dell'Italia Meridionale e la diversa storia sua (si noti che posteriormente a questo periodo non v'è traccia di terre designate come *massaricie*) non consente un'estensione dei risultati di quell'indagine, senz'altra prova, ai nostri territori. Quel che a me preme qui rilevare è che risultano indubbi i rapporti tra masse e terre pubbliche o fiscali, relazioni che possono anche essere coincidenze con la *res privata principis*. Vi avevano pensato già il Besta ¹ e il Salvioli ².

Tale denominazione compare spesso nelle lettere cassiodoriane ³ e fu usata, poi, specie nell'Italia meridionale e in Sicilia, a designare i latifondi di proprietà della Chiesa ⁴, le cui origini dal patrimonio fiscale dello stato sono troppo note, perchè occorra insistervi.

Non mi par dubbio che anche le nostre masse siano state in origine domini fiscali; e che abbiano costituito o siano venute co-

¹ BESTA: *Il diritto pubblico italiano dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente alla ricostituzione del Sacro Romano Impero*, Padova, 1927, p. 131: «*Massarii*: in origine cultori della massa e formanti parte della *res privata*»; *I diritti sulle cose*, Padova, 1933, p. 227 e *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano*, Padova, 1937, p. 301.

² SALVIOLI: *Sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia al tempo dell'Impero romano*, in *Archivio giuridico*, vol. LXII (N. S., vol. III), 1899, pp. 211-46 e 499-539.

³ V. Cassiodoro, *Variae*, V, 12 (a. 523-26): *massa Pallentiana*, VIII, 3, :... *massam iuris nostri Rusticianam in Brutiorum provincia constitutam* (circa il 527); VIII, 33: *...conducioribus diversarum massarum* (circa il 527).

⁴ Cfr. le lettere di Gregorio Magno in M. G. H., *Epistolarum*, I, 1, pp. 61-69 (I, 42), pp. 125-26, (II, 29) pp. 174 (IX, 180) ecc. ecc.

stituendo in seguito unità distinte e separate dai circostanti territori cittadini mi sembra dimostrato dal fatto che, nei nostri documenti, sia pure nel senso e col significato chiarito precedentemente, esse si presentano addirittura come una circoscrizione territoriale, la quale nel suo seno contiene fondi e vici.

Le obiezioni mosse dal Leicht ¹ allo Schulten ² e al Beaudouin ³ circa l'indipendenza dalla città delle masse e delle *possessions* italiane hanno valore, com'è del resto nei propositi dell'A., nei riguardi dei latifondi privati, non in rapporto a questi, che i legami diretti con l'Imperatore ponevano in una condizione simile a quella dei *saltus* africani. I *procuratores* che li amministrarono rappresentavano qui la volontà del principe che si faceva ogni di più sciolta da leggi.

Del resto, l'autonomia, dirò così, di queste nostre masse liburiane, prendeva spicco e rilievo in un secondo tempo (che è poi quello che più c'interessa) da molteplici ragioni. La decadenza e la scomparsa di città come Atella e il fatto che Acerra e Suessola, di cui vedremo più in là il destino non certo felice, sorgessero ai margini orientali della Liburia, dovè agevolare, ove ve ne fosse stato bisogno, quel processo. Ma vi contribuì in misura maggiore lo sviluppo che Napoli subiva in quei secoli da città a capitale di uno stato che annullava i resti di costituzione municipale là ancora esistenti nel VI secolo e ne ereditava i beni e nello stesso tempo si sostituiva, nel dominio e nell'amministrazione di quelli fiscali che sorgevano nei dintorni, a uno stato lontano e assente, la cui azione di sorveglianza e di sfruttamento riprendeva con ben altro vigore.

In terzo e ultimo luogo, agì efficacemente in questa direzione quella sorta di condominio che si attuò nella Liburia tra napoletani e longobardi, di cui si vedrà tra poco la natura, e che venne

¹ *Studi cit.*, p. 32-33.

² SCHULTEN: *Die römische Grundherrschaften, Eine agrarhistorische Untersuchung*, Weimar, 1896.

³ BEAUDOUIN: *Les grands domaines dans l'Empire romain d'après des travaux récents* in *Nouv. Revue historique de droit franç. et étranger*, XXI e XXII. Cfr. XXII (1898), p. 72 e sgg.

a configurare quel territorio come un tutto organico, distinto da ogni altro confinante, con una sua propria *consuetudo*, vale a dire, con un suo peculiare atteggiamento giuridico.

VI.

Il latifondo nell'Italia meridionale

L'esistenza di latifondi e di domini fiscali nell'Italia meridionale è innegabile. La Campania non faceva eccezione. È interessante ricordare quanto l'autore ignoto di un trattatello di geografia scriveva verso il 345: « *Campania provincia non valde quidem magna, divites autem viros possidens* », che il Salvioli acutamente interpretò nel senso che vi mancassero i piccoli proprietari ¹. La popolazione si addensava nelle città costiere, ma nell'interno era scarsa e rada. Accanto ai latifondi privati, più estesi i domini imperiali e quelli della chiesa.

È del resto *communis opinio* che la grande proprietà caratterizzò la storia e i destini del Mezzogiorno. Ricorderò, per tutti, uno storico come lo Schneider ², il quale si ritiene dispensato dall'estendere a sud i limiti territoriali della sua indagine circa il sorgere del comune rurale, appunto perchè l'Italia meridionale sarebbe stata la terra del latifondo. Qui i Romani, di fronte alla tenace resistenza degli indigeni, avrebbero saccheggiato e distrutto e fatto, in un certo modo, il deserto, rendendo necessaria, come forma di sfruttamento economico del suolo, la cultura estensiva, il pascolo, e il conseguente grande dominio. Che anzi, dove uno sviluppo economico più complesso si affacciò timidamente alla luce, non tardò, quasi mai, a essere compresso e respinto verso le forme più primitive di sfruttamento del suolo. Altrove avrò occasione di esaminare fino a qual punto il quadro ora tracciato trovi rispondenza nelle fonti e nelle condizioni economiche e sociali dell'Italia meridionale nel Medioevo, e quindi in quali limiti vada giustificata

¹ SALVIOLI: *Sulla distribuzione* cit., p. 241-243.

² SCHNEIDER E.: *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin, 1924, p. 77 sg.



ed accolta quella diversità di storia, alla quale si è tenuto fermo lo Schneider, e soprattutto se sia necessario e indispensabile porre il motivo principale di questa diversa evoluzione soltanto nel fatto economico del predominio latifondistico, tanto più che la Toscana fu anch'essa terra di latitondi e lo *jungere fundos*, in certo modo, il programma di tutti i proprietari italiani.

Comunque, resta fermo che nell'Italia meridionale, ivi compresa la Campania, il grande dominio fiscale o privato trovò condizioni adatte al suo svilupparsi ed estendersi, ne abbia o no caratterizzata l'economia. Sebbene non ci sia giunto il materiale epigrafico che il tempo, non sempre edace, ha tramandato invece per gli sterminati *saltus* africani, in lotta per ragione di confini, o altra che fosse, coi municipi e con lo stato, le tracce non mancano nemmeno da noi. Le ha raccolte con cura il Salvioli al quale rimando ¹. Voglio solo aggiungere che, se è vero quanto si è detto sulle masse, conferma il nostro assunto la circostanza che nel patto di Arechi i coltivatori della Liburia vengono designati col termine di *massarii*, come è altresì degna di nota l'altra che

¹ Cfr. *Sulla distribuzione cit.*, specialmente le pp. 241-243. V. pure *Il capitalismo antico*, Bari, 1929, p. 45-55 e (in senso alquanto diverso) pp. 156-157. Si ricordino a tal proposito le donazioni imperiali alle chiese romane e campane, di cui è rimasta memoria nella *Vita Silvestri*. Alla basilica dei SS. Marcellino e Pietro l'«*insulam Meseno cum possessiones ad eandem insulam pertinentes*» e l'«*insulam Mattidiae, quod est montem Argentarium*» (cfr. il *Liber pontificalis*, ed. Duchêsne, I, p. 183). Una basilica capuana ottenne una «*possessio in territorio Capuano*» ed un'altra «*ad centum in territorio Capuano*». Una terza, sorta in Napoli, ebbe in dono varie *possessiones*, di cui non è detta la situazione, ma che verosimilmente si trovavano nel territorio napoletano; la *possessio Macari*, la *possessio Afilas* (Duchêsne: Alife?), la *possessio Nymfulas* e la *possessio insula (Nisida) cum castro* (I, p. 186). Si leggano pure le belle pagine non certo ottimistiche del TAMASSIA: *Condizioni politiche e sociali dell'Italia meridionale prima della conquista dei Longobardi*, in *Atti del R. Istituto veneto di Scienze Lett. ed Arti*, LXVIII, 1908-9, parte II, pp. 209-228. «È là che dilagarono i latifondi più ampi e le proprietà imperiali ed ecclesiastiche; è là che la popolazione si fece più rara», pp. 2-3 dell'estr. Le poche notizie ancora conservate sui *patrimonia* della Chiesa nella Campania vedile ora raccolte in KEHR: *Italia pontificia*, VIII, Berlino, 1935, pp. 62-79 e pp. 428-430.

quei riavvicinamenti fatti all'inizio di questo lavoro tra territori longobardici o napoletano-longobardici, nei quali v'è menzione di *tertia* e quegli altri completamente napoletani o, in generale, bizantini, a proposito dei quali si parla pure di *tertia*, o questa può venire senza eccessivo sforzo presupposta e ammessa, sono, ad un tempo, riavvicinamenti di terre che hanno principalmente in comune carattere e origine fiscale.

Il destino di questo complesso di beni pubblici non fu diverso da quello che insidiò la consistenza dei domini fiscali nella restante Italia: donazioni o concessioni a monasteri e a chiese, usurpazioni di privati e ancora di chiese, di chiostri e non infrequenti nel periodo propriamente bizantino, e l'eco ci è giunta dall'epistolario gregoriano. Tendenze che, in parte, furono raffrenate dal costituirsi di uno stato indipendente nella bizantina Napoli, che volse ad altro scopo lo sfruttamento di quei beni, *ex novo* o proseguendo tendenze certamente palesi nell'età e nello stato bizantino. Ma di ciò fra poco. Qui preme notare che, esclusa la circostanza che qui fosse stata possibile l'introduzione di una *tertia* barbarica ad opera dei longobardi e ammessa invece la natura fiscale di questi beni liburiani e nolani, rispetto ai quali si mossero i patti di Arechi, di Sicardo e di Giovanni, non resta se non vedere in quella *tertia*, il reddito corrisposto allo stato per lo sfruttamento di terre fiscali, quella medesima *tertia* pagata per i *saltus* africani e giustamente considerata dallo Schulten un canone di fitto e non una imposta¹, e nel derivato nome di *tertiatores* i coloni che quel canone corrisposero di solito al *conductor*. Questa *tertia* i Longobardi pretesero allorchè s'impadronirono di una parte più o meno grande della regione. Interpretare diversamente le varie fonti che ci restano, e non sono molte, mi sembra impossibile. Una divisione per *tertias* è qui assai poco probabile. Piuttosto — e lo stato continuo di guerra che caratterizzò all'inizio e per lunghi anni i rapporti politici tra Napoli e Benevento non consente altra soluzione — si trattò in un primo momento di una completa appropriazione longobarda di quelle terre. Del resto, i conquistatori erano ormai stabiliti in sedi ampie e fertili e non li moveva più la fame di terre

¹ *Die römische ecc. cit.*, p. 97.

e la necessità di assicurare alle *fare* i mezzi di vita. Qui la guerra ha assunto, forse già con Zottone, tinte politiche: si tratta di lotte di conquista e di espansione che, mentre mirano a raggiungere la costa e le ricche città che vi sorgevano, tentano nello stesso tempo di allentare il cerchio bizantino che stringe il ducato e ne minaccia l'esistenza in questo momento ancora poco assodata.

Con altre proporzioni, con esito diverso, ma sostanzialmente identiche si mostrano, a chi ben guardi, le imprese di Agilulfo, di Rotari, di Liutprando, per le quali non v'è ricordo o prova di un insediamento compiuto nel classico modo ricordato da Paolo e dalla lunga serie dei suoi interpreti. Se mai, sorsero in occasione di queste lotte e a difesa della conquista quei villaggi e aggruppamenti arimannici, nei quali lo Schneider volle vedere il primo esempio di liberi comuni rurali.

VII.

L' arimannia

Bisognerebbe perciò chiedersi se un fenomeno, analogo a quello ora ricordato, si sia avverato anche qui, nell'Italia meridionale: se, voglio dire, terre d'origine fiscale siano state concesse ai *militēs* bizantini e agli *exercitales* longobardi perchè insieme coi confini « *etiam sua iura defenderent* ».

Le indagini del Leicht e quelle del Checchini ¹ a proposito delle arimannie hanno posto in luce come queste ultime si foggiasero nell'Italia superiore, ove di esse si trovano tracce non infrequenti, sull'esempio dei fondi *limitanei* bizantini. Lo Schneider ha accolto con lievi modifiche — e più che modifiche precisazioni e approfondimenti — la tesi dei due indagatori italiani, che egli ha, per altro, rese più salde e sicure con minuta e profonda erudizione ².

¹ Cfr. *Ricerche sull'arimannia* in Atti dell'Accademia di Udine, IX, 1902 e in *Studi e frammenti*, Udine, 1903; *Studi sulla proprietà fondiaria*, Verona-Padova, 1903, p. 41 sgg., e *Studi cit.*, p. 89 e sgg. CHECCHINI: *I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia* in *Archivio giuridico*, LXXVIII, 1907, pp. 417-475.

² Cfr. *Die Entstehung*, pp. 102-113.

Le conclusioni sulle quali credo anch'io non si possa ora più utilmente discutere sono queste: 1) *arimanni*, in relazione ad *arimannia*, non sono tutti i liberi *exercitales* longobardici, ma solo coloro ai quali sono state concesse terre fiscali — tali prima della conquista o divenute tali in seguito a questa — sotto l'obbligo del servizio militare; 2) tali beni, perchè restino destinati allo scopo per il quale furono concessi, sono soggetti a limitazioni che ne rendono difficile l'alienazione, soprattutto allorchè miri a farli passare in mano di persona potente e privilegiata. Nel qual caso potrebbe accadere che il nuovo proprietario riesca a liberare, per la sua posizione particolare, la terra dagli obblighi di natura reale (*Reallasten*) che la gravano, designati tutti insieme col nome di *arimannia*; 3) questi obblighi si tinsero, con la conquista carolingica, di colori feudali; furono prestati al conte, rappresentante del potere regio, o a chiostri e chiese e perfino a privati, a cui era stato ceduto il diritto di riscossione, portando a volte, se non sempre, a un mutamento sostanziale nella condizione giuridica dei primi arimanni, tanto che essi poterono parere ad alcuni ridotti addirittura allo stato servile; 4) terre comuni destinate a pascolo, se non formarono esse sole le terre arimanniche, ne furono per altro gran parte, non fosse altro che in virtù della circostanza, giustamente messa in rilievo dallo Schneider, che i beni fiscali furono composti in buona parte di terre vacue e deserte.

Le indagini, di cui ho esposto brevemente i risultati, hanno lasciato fuori del loro campo di azione l'Italia meridionale. Qui, del resto, non si trova traccia di terre che siano designate col termine di arimannie. La Liburia non fa eccezione. Di sculdasci in questa zona nemmeno l'ombra; eppure per lo Schneider sarebbero stati essi i capi dell'*arimannia*. I decani, i quali avrebbero avuto funzioni analoghe, l'incontriamo solo a proposito di terre bizantine, e a me sembra che non siano cosa molto diversa dagli *actionarii* ai quali sono quasi costantemente accompagnati; amministratori, per conto del duca, di beni fiscali, con poteri assai limitati, che non dovevano andare oltre una semplice funzione di polizia. Manca, in altre parole, al decano napoletano qualsiasi intimo rapporto con un gruppo di popolazione sia o no formata di *milites*. Nè, d'altra parte, mi riesce di raffigurare negli abitanti dei piccoli *loci* liburiani i *milites* bizantini e napoletani, che ve-

diamo vivere in tutt'altro modo nella città e partecipare al governo della cosa pubblica, che a volte pare in essi riassumersi e confondersi. E anche gli *exercitales* longobardi amano l'aria cittadina. Capua continuava ad attrarre coi suoi molli ozi i fieri Vinili!

Nei nostri *vici* o *fundati* nei campi incontriamo *coloni*, *hospites*, *portionarii*, persone libere o semilibere, ma non *milites*, nè *exercitales*.

VIII.

Rapporti delle terre liburiane con la *militia neapolitanorum*

Pure un certo legame, quale esso sia, tra le terre liburiane, gli *exercitales* capuani e beneventani e i *milites* napoletani, si avverte, e con molta nettezza, nei documenti ¹. La *pars militie neapolitanorum*, come destinataria di diritti e proprietaria di beni compare assai spesso; a volte essa coincide con le altre espressioni *publicum*, *pars publica* e *pars reipublice*, ma più spesso è da attribuirle un significato più circoscritto nel senso che essa sta a designare i diritti e le pretese della milizia napoletana, una classe che si venne man mano organizzando e distinguendo dalle altre, e che ebbe un'importanza di prim'ordine, per lo meno in alcuni periodi della storia del ducato napoletano. Tanto che poté sembrare che si confondesse con lo Stato. Ma essa non era la sola classe dirigente del ducato: ci furono dei *nobilissimi*, degli *optimates*; per qualche tempo si fece sentire anche il *populus* e, infine, in primo piano anche lui, il clero.

Mette conto rileggere un vecchio documento napoletano del 15 maggio 1057, fin qui, ch'io sappia, non considerato sotto questo aspetto: documento che contiene una serie di ampie concessioni da parte del duca Sergio a un suo parente, anche lui Sergio, cognominato Crispano, e figlio di un Giovanni « *qui iterum Crispano vocabas* ». La concessione ricomprende altresì i beni della moglie di Sergio, l' *honesto femina* Mansa: « *...que simul ad ea pertinuit sive per parentorum tuorum and a partibus mi-*

¹ L'avevano notato già il Leicht e il Mayer: *opp. e ll. citt.*

litie aud a partibus Logabardorum, vel a parte iuris nostri publici »¹. È chiaro che, qui, i diritti della *militia* e quelli del fisco ducale sono distinti e diversi.

La identità delle due formole, che a volte deve pure essere ammessa, si spiega con gli sviluppi costituzionali del ducato napoletano, il quale, come è comunemente ritenuto dalla dottrina italiana e straniera, si poggiò principalmente, anche se non esclusivamente, sulla classe militare, costretto dalle necessità di difesa contro l'invasore longobardo². E del resto il capo dello stato fu *dux* e *magister militum*.

Quella tendenza sullo scorcio del sec. VI non l'avvertiva soltanto Napoli. I bizantini creavano nuovi *limites*, costruivano nuovi *castra* o rafforzavano gli antichi ad attaccare e a difendere, più a difendere, in verità, che ad attaccare, per quanto non mancò loro mai il ritorno offensivo, espressione di quella caparbia tenacia, che li condusse anche e soprattutto nell'Italia meridionale a superbe rivincite. Il progressivo militarizzarsi di Napoli è già evidente nell'epistolario di Gregorio, dal quale si ricava, ad un tempo, come già negli ultimi anni del secolo VI l'azione del potere centrale occupato in altre imprese e a cui l'Italia si faceva sempre più estranea si avvertisse assai debolmente e le sue deficienze giustificavano gli interventi pontifici nelle questioni cittadine.

Soprattutto con la classe militare occorre fare i conti: essa ha assunto, insieme col grave peso della continua e vigilante difesa, il carico del governo e si organizza in una classe che si trasmette ereditariamente possessi e privilegi.

Non si può negare il distacco, ora graduale e lento, ora, invece, violento e rapido delle provincie lontane dal centro costantinopolitano, non più in grado di inviare calore alle sue parti estreme e di tenerle unite a sè con saldi nessi. Senza dubbio si

¹ Cfr. DEL GIUDICE: *Codice diplomatico* cit., Appendice I, n. II, pp. V-VII.

² Sui caratteri militari assunti dal governo bizantino in Italia cfr. HARTMANN: *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien* (540-750), Leipzig, 1889, in senso critico e DIEHL: *Études sur l'administration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne*, (568-751), Paris, 1888, in senso favorevole e, a me sembra, con più

tratta di un fenomeno generale che ha espressioni diverse, a volte diverse soltanto in apparenza, in Dalmazia, nella Venezia, in Crimea (*Cherson*) sul Danubio (*Asymos*), e trova la sua spiegazione nella necessità di difesa delle terre lontane, a cui l'Impero non può più provvedere e che, in conseguenza, cercano di porsi in grado di bastare a sè stesse. Ne consegue che questi movimenti sono necessariamente fondati sull'elemento militare, che assume insieme funzioni civili, guidato da un'aristocrazia, nello stesso tempo guerriera e proprietaria di terre. Nient'altro, quindi, che un passo più avanti sulla via di quell'ordinamento tematico, a cui proprio lo stato bizantino era stato costretto a ricorrere.

Non è il caso, pertanto, di attardarsi nelle dispute che sono sorte tra gli storici balcanici a proposito di queste autonomie e del nome che bisogna dar loro. Dovunque, a detta dello Jorga, la popolazione sia restata indipendente dai barbari e abbia trovato in sè stessa la forza di continuare a vivere secondo l'antica tradizione e di conservare la vita latina, non c'è più l'« imperium », ma la « Romania », una sorta di autonomia provinciale col suo governo particolare, che per altro lo storico romeno pare incline a formulare in modo troppo generale e rigido ¹. La tesi opposta, dell'antagonista bulgaro dello Jorga, il Mutàfciev, il quale nega l'esistenza del fenomeno nei confini dell'impero bizantino e considera eccezionale il caso di *Asymos*, non mi pare, per altro, che possa essere ragionevolmente accolta ².

Il Bratianu propone il termine di « *autonomies périphériques* »

vivo intuito storico. V. in particolare per Napoli: CICCAGLIONE: *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napoletani*, Napoli, 1892 e e SCHIPA: *Il ducato di Napoli in Arch. storico per le prov. napoletane*, XVII-XVIII-XIX (1892-1894)). A favore di una maggiore resistenza del governo civile, contrastato dal Diehl (*op. cit.*, p. 137-138) si dichiarò lo ZACHARLÆ VON LINGENTHAL: *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*². Berlin, 1892, pp. 378-381, il quale per altro non si occupa in particolare dei governi locali. V. infine HARTMANN: *Geschichte Italiens* cit. II, 1, pp. 124-155, e, in modo particolare, III, 1 (Gotha, 1908), p. 200 e sgg.

¹ JORGA: *Relations entre l'Orient et l'Occident au Moyen Age*, Paris, 1923, p. 79.

² Vedilo cit. nel lavoro del Bratianu ricordato qui appresso.

ou limitrophes »¹ e il Berza ha accolto questa terminologia e ne ha studiato un esempio: il ducato amalfitano².

In buona parte, dunque, questioni di designazioni e di nomi. Il fenomeno resta quello più su brevemente designato e, almeno in Italia, non si trattò al certo di un movimento cittadino o del sorgere di autonomie comunali, ma di movimenti che, per contrario, finirono con l'eliminare gli ultimi aneliti di vita cittadina indipendente. Antichi ufficiali fin qui eletti dal governo centrale ora si appoggiano invece alla *militia* di cui sono capi, la quale li nomina e li conferma; a volte tentano, con maggiore o minore successo, di instaurare una sorta di dinastia, rendendo ereditaria la carica nella famiglia. Il che avveniva non soltanto per gli uffici maggiori, ma anche, e con migliore successo, per i minori. A Napoli, come in Istria, come nella Venezia. Uno dei primi atti di questi governi resisi indipendenti, suggello di un processo che si era iniziato quando ancora era in piedi il governo bizantino, è l'affermazione dei propri diritti sui beni fiscali di uno stato ormai scomparso o divenuto vana ombra. Non poche volte questa conquista del patrimonio fiscale dello stato si era iniziata già da tempo e si andava compiendo a favore di quelle classi che dovevano poi conquistare il potere, vale a dire, di quei *militēs* e di quell'aristocrazia militare che assai spesso era costretta a ricavare sul posto i mezzi di vita. Nè è da dire che questa tendenza fosse in ogni caso contrastata dal potere centrale.

Servivano quei beni ai soldati incaricati della difesa e, in parte più larga, ai loro capi, fossero indigeni, come lo erano sempre di più, o bizantini o uomini di altre razze, inviati a difendere i lontani possessi e spesso fermatisi, com'è logico credere, senza più proposito di ritorno.

Appunto a costoro dovette servire la maggior parte delle terre liburiane, di cui si è chiarita più sopra la natura fiscale. Anche le parti che il duca riserbò a sè ed entrarono a far parte del *pu-*

¹ BRATIANU: *Privilèges et franchises municipales dans l'empire byzantin*, Paris-Bucarest, 1936, p. 65.

² BERZA M.: *Amalfi preducale* (estr. dall'*Ephemeris dacoromana*, Annuario della scuola romana di Roma, VIII) Roma, 1938, pp. 63-65.

blicum neapolitanum, servirono ad alimentare i bisogni di difesa e ne restò per tal modo giustificata l'attribuzione. Il *dux*, fin qui amministratore, diventa sovrano e quasi proprietario di questi beni pubblici, e confonde con essi il suo patrimonio e dispone indifferentemente degli uni e dell'altro. I beni che la chiesa possedeva, forse anche in questa zona campana, senza dubbio anch' essi di provenienza fiscale, non ebbero destino diverso. I tentativi di riconquista di Roma, il cui ricordo ci è conservato nelle lettere del Codice carolino ¹, restarono senza esito di fronte all'abile politica napoletana la quale, degna continuatrice della bizantina, si sapeva destreggiare tra amici e nemici, capace di indurre ad un accomodamento lo stesso Arechi di Benevento, pauroso delle *versutiae partenopee*.

In tal modo, il reddito, che era forse la *tertia*, di questi beni andava alla *militia neapolitanorum* ordinata in *banda* ², una sorta di associazione della cui personalità e capacità giuridica le fonti nulla ci dicono ed è vano interrogarle. A quei gruppi di *milites* o alla *militia* tutta intiera dovè spettare in un primo tempo la proprietà delle terre liburiane, di cui per altro compaiono in un secondo momento titolari i singoli soldati che da quella rilevano il loro diritto. Il ricordo dell'appartenenza alla collettività dei difensori del ducato non si spegne mai, neppure in seguito, allorchè pare che le alienazioni si compiano senza alcuna restrizione. Dall'altra parte, voglio dire dalla parte longobarda, il fenomeno assunse atteggiamenti analoghi, se non identici. Ho già richiamato l'attenzione sul fatto che i conquistatori erano già da tempo sta-

¹ Cfr. M. G. H., *Epistol.*, III, pp. 549-50, n. 37 (764-766). Paolo a Pipino: « *Vos Desiderium ammonuisse regem Neapolitanos ac Caietanos constringendum de restituendum patrimonia protectori vestro beato Petro illic Neapolim sita...* ». V. pure a p. 591, n. 64 (779-780) Adriano a Carlo; lo invita a dare ordine a Vulfuino di espugnare anche « *Caietam seu Neapolim, nostrum recolligentes patrimonio, quod ibidem in territorio Neapolitano ponitur...* ». Coi Beneventani le cose non andavano diversamente; cfr. nn. 46 e 84.

² « ... *Qui Neapolitani ipsos Grecos* (i nunzi dell'Imperatore) *cum banda et signa suscipientes* » in M. G. H., *Epist.* III (Cod. carolin.), n. 83, p. 618 (dopo il gennaio 778).

bilmente fissati nel Sannio, quando Zottone mosse verso Napoli attraverso la Liburia, sicchè essi non sentirono il bisogno di costruire un *limes*, che li ponesse al sicuro da un ritorno offensivo dei bizantini, specialmente dopo che in loro mani era caduta Capua ed il suo anfiteatro, una comoda fortezza contro gli assalitori. Napoli da parte sua si difendeva dietro Atella, che si è vista ridotta a *castrum*: in fondo una città di confine e rifugio della circostante campagna. Di *arimannia*, perciò, non troviamo traccia in questa zona di confine, che pur offriva i necessari presupposti politici ed economici. Buona parte del territorio conquistato entrò a far parte del fisco longobardo, il quale, da parte sua, ne fu generoso donatore a chiese e a monasteri. Ma anche se non col preciso scopo di costituire un'*arimannia*, vale a dire, come va intesa, stabilire su una estensione, più o meno ampia, di terre fiscali, liberi *exercitales* che, privi per vari motivi di possesso, ritraggano da quelle i mezzi per sostentarsi ed armarsi, terre furono concesse ai longobardi da duchi e principi sotto obblighi militari. Donazioni e concessioni compiute sparsamente senza dar luogo alla creazione di gruppi compatti e organici, simili, salvo l'obbligo militare, a qualsiasi altra donazione o concessione di terre fiscali. Si spiega così perchè un longobardo di Capua chieda e ottenga il consenso del principe prima di alienare una sua terra situata nella Liburia.

I fatti così rapidamente delineati hanno senza dubbio assai punti di contatto con gli altri relativi sia alle terre militari longobardiche, sia a quelle bizantine, senza che per altro s'identifichino completamente con questi. Sul medesimo fondo comune costituito da analoghe necessità militari, politiche ed economiche, e da un passato storico in gran parte unico, si distaccano istituzioni diverse, frutto di esigenze ed atteggiamenti locali, che sconsigliano le facili e poco caute generalizzazioni.

Con particolare interesse va considerato il testamento di Sergio Amalfitano *f. q. Pardi Amalfitani*, redatto in Napoli il 10 aprile 1025 e specialmente una delle disposizioni di quel ricco napoletano: « *Insuper disponit ut supradicti filii sui militari et defendere debeant per militias suas secundum usum et consuetudinem ipsius civitatis ad supradicta filia et nepote suis omnia da militia pertinentes ubi eius superius portionariis fecit, set liceat viro*

supradicte filie sue ire cum eis ad scaballlicandum... »⁴. Non è difficile dalla lettura di questa ricavare: 1) che i *militēs* napoletani possedessero beni concessi dallo stato allo scopo precipuo di servire la *res publica* con le armi; 2) che divieti di alienazione non esistevano, ma che, d'altra parte, il concessionario e i suoi eredi erano obbligati a garantire dall'evizione l'avente causa, qualora lo stato, di fronte all'inadempienza dell'obbligo militare, avesse preteso la restituzione dei beni: nel nostro caso, in effetti, tra gli eredi appaiono due non adatti al servizio militare, l'una perchè donna, l'altro perchè ancora fanciullo; ma è pure stabilito che costoro siano difesi da quelli abili al servizio militare, per tutti i beni loro toccati e « *da militia pertinentes* »; 4) i beni di Sergio sono siti non solo in Liburia, ma anche ad Amalfi, Capri, nel vico *Rominianum*, nel territorio napoletano, quasi a conferma dell'opinione che anche nei territori propriamente romani si era attuato un ordinamento simile a quello che pare così caratteristico della Liburia.

IX.

Natura giuridica delle terre e dei *loci* liburiani

L'esame dei documenti confermerà, io spero, le linee del quadro che si è tentato di tracciare.

La *massa patriensis* conservò più chiaramente delle altre masse, più su ricordate, le tracce dell'originaria sua condizione fiscale. Nel suo interno sorgeva Casa Gentiana, che già nel nome medesimo di *casa* mostrava la sua appartenenza a un latifondo. Si dovè trattare di un vico sorto in seno alla massa: aveva un suo *territorium* (parola che i documenti relativi a essa Casa Gentiana non adoperano al certo nel significato, comune nel Medioevo, di « territorio cittadino », e quindi sinonimica all'altra « *finēs* ») e comprendeva altresì una *cella*, dipendenza del monastero di Montecassino.

Duchi napoletani e principi beneventani colmarono a gara la

⁴ Cfr. *Reg.*, n. 402, pp. 251-254.

chiesa di doni, e in ispecial modo Grimoaldo, figlio di Arechi, il quale le concesse nel 789, dopo altre donazioni di Gisulfo *iunior* (742-750) ¹ e del principe Arechi (758-788) ² « *gualdum sacri palatii nostri, quod situm est in territorio Gentiane . . . una cum omnibus dominicalis et totum territorium Gentiane . . .* » ³. Da tutto ciò si può facilmente dedurre che qui i longobardi la facevano da padroni. Tracce di una divisione per metà non se ne trovano. I duchi napoletani o, come Atanasio (866-898) dichiarano di non avere in quel territorio alcun potere « *vel licentiam in ea* (cioè Casa Gentiana) *aliquid ordinandi* » ⁴ oppure, come Giovanni nel secolo successivo (933-968), confermano « *ipsam cellam cum gualdo et terris et silvis et omnibus omnino eidem in eodem territorio pertinentibus* » ⁵. Al massimo, dunque, ove non si dichiarino privi di ogni potere, si limitano a confermare concessioni e donazioni avvenute dall'altra parte, senza loro intervento. Niente altro, pertanto, che una cautela a cui si doveva ricorrere con maggiore insistenza che altrove in queste terre occupate ora dall'uno ora dall'altro degli avversi stati, di volta in volta vincitori e vinti.

Di privati s'incontra una sola donazione nel 796: un tal Guacco offre, sempre a quella cella benedettina, « *servos et ancillas suas cum filiis et nuruis et nepotibus suis... commanentes in eodem loco cum fundora et terris seu cespitibus eorum* » ⁶. Il qual

¹ « *Eodem tempore supradictus dux (Gisulfus) de territorio Gentiane concessionem monasterio Casinensi satis liberaliter fecit* » (LEO. OST., I, 6 in M. G. H., SS., VII, p. 583).

² « *Huic porro abati (Teodemaro) praefatus princeps Arichis concessit partes maiores in territorio Gentianae, super id videlicet quod Gisulfus dux iam dudum Petronaci abbati concesserat* » (LEO. OST., I, 14, p. 590).

³ GATTOLA: *Accessiones*, I, p. 17. V. pure LEO. OST., I, 14, p. 590: . . . « *Grimoaldus concessit beato Benedicto universa dominicalia sua cum servis et ancillis in eodem territorio Gentiane* ». I diplomi di queste donazioni erano andati già distrutti ai tempi dell'abate Ragrando (889-899). Cfr. LEO. OST., I, 48, pp. 614-15.

⁴ Cfr. LEO OST., I, 40, p. 613.

⁵ ID., I, 56, p. 619.

⁶ GATTOLA: *Accessiones*, I, p. 20.

Guacco era un nobile longobardo di Benevento: anzi un *gastaldus*, com'è detto in un altro atto ¹. Persona, quindi, influente, a cui non dovettero mancare generose elargizioni da parte del *palatium* beneventano.

Al « *territorio liburiano, massa patriense* » apparteneva il *locus Pali* o *Puli*. Ve n'è ricordo in una controversia del 1028 a proposito della proprietà delle *case* « *Maraldi presbyteri et Gictio germanis, et de Iohanne filio Alberici hoc est thiiis et nepote, filiis et nepote q. Iohannis Gictii, abitatoribus de loco Puli* » ².

L'esistenza di un condominio napoletano-longobardico riguardo al lago di Patria è, quanto meno, dubbia. Che ai tempi di Sicardo fosse tutto in mano longobardica non mi pare dubbio, per quanto più che fondarsi sulla rubrica del capitolo 33 del capitolare sicardiano, credo miglior via richiamarsi al capitolo 13 ³. Ma le cose andarono sempre così? Non ritengo che il diploma di Aloara del 986, che concede al monastero capuano di S. Lorenzo « *duos lontres cum paraturie in ipso loco de Patria piscare in tota ipsa aqua de qualiter illi boluerint* » ⁴ debba escludere in modo assoluto, come ritiene il Capasso, la possibilità di un condominio fra Capua e Napoli. In una concessione si poteva certo sottintendere il diritto limitato del concedente, non ignoto, del resto, a chi beneficiava del dono: la *tota ipsa aqua*, in conseguenza, non era tutta l'acqua del lago, ma l'intera acqua della metà longobardica. Se così fosse, non dovrebbe destar meraviglia un diploma napoletano del 17 gennaio 998, con cui il duca Sergio concede al monastero dei SS. Severino e Sossio, di pescare nella metà spettante al duca « *partibus militie* » e di tenervi a tale scopo una « *paraturia ad piscandum*

¹ GATTOLA, I, p. 19.

² *Reg.*, n. 418, pp. 263 - 64 (23 agosto 1028) e R. N. A. M., IV. n. CCCXL, pp. 210-11.

³ Ecco quanto dice il cap. 13: « *Item stetit de fluminibus, qui in fine capuana sunt, hoc est patria volturnas atque melturnas, ut in ipsa traiecta sint licentia transeundi tam negociantibus quam et responsalibus vel militibus seu aliis personis de ducatu vestro neapolitano, salva consuetudine nostra, inlesi debeant transire* ».

⁴ R. N. A. M., III, n. CCVI, pp. 65-67.

cum duas lontras »¹. Comunque, è certo che, un secolo dopo, venuti i Normanni e sorta Aversa, il lago di Patria passò in mano di questi, che se ne mostrarono generosi donatori al prediletto monastero di S. Lorenzo d'Aversa².

Quel medesimo diploma di Aloara parla pure di un' « *aqua de crea que dicitur montebibus* », ugualmente donata a S. Lorenzo di Capua (ora Fontana di Creta). Vi sorgeva accanto un *locus Cree*.

Verso oriente, non lontano, come quest'ultimo, dalla massa patriense, s'incontra il *locus* « *qui dicitur scarafina* ». Lo possedeva alla fine del sec. XI, « *Ihon f. Hermenioht de genere britannorum ortus* » abitante di Aversa, il quale lo donò al mon. di S. Salvatore in *insula maris* col consenso del suo signore, Riccardo, principe di Capua³. L'origine fiscale di questa terra come degli altri beni, tutti siti *infra fines ligurie*, di cui il generoso britanno si spoglia, è evidente. I vincoli feudali dei quali essi si rivestono ne sono conferma.

Non ci allontaneremo da questi *vici*, se ci fermiamo brevemente su quello di Centura. Viveva in esso un tal Sergio, soprannominato Mataulo, figlio del q. Urso, il qual Sergio ottenne il 3 gennaio 968 « *a d. Stephano milite q. d. Leonis dudum militis, postmodum vero monachi* », perchè lo lavorasse, il campo detto *turinianum*, sito esso pure in quel luogo, e si obbligò a corrispondere

¹ Cfr. CAPASSO, III, n. VI, pp. 18-19 e R. N. A. M., III, n. CCXLVI, pp. 159-60.

² « ... *Lacum patriensem cum lintribus et paraturis et piscationibus et universis pertinentiis suis sicut nos tenuimus et dominati sumus* ». Così Giordano e Riccardo il 28 nov. 1087 (R. N. A. M., V, n. CDXLVI, p. 117). La donazione fu confermata il 23 agosto 1097 da Riccardo (*Ibid.*, n. CDLXXXIX, pp. 232-33) e nell'ottobre del 1109 da Roberto (*Ibid.*, n. CDLX XXVIII, p. 337).

³ R. N. A. M., V, n. CDLXXXVIII, p. 228. Accanto al *locus* di Scarafina sorgeva un altro detto Matiana: « *...via publica que vadit inter ipsum Matiana et Scarafena* » (*Chron. vulturense*, febbraio 833, I, p. 291, n. 56, ed. Federici). E sul confine napoletano, ma non molto lontano da questi altri, si trovava il *locus* « *qui nominatur Juliano* ». Vi possedeva beni il monastero dei SS. Pietro e Marcellino (*Reg.*, n. 353; 21 agosto 1013).

ogni anno « *in duplum terraticum de eo quod ibidem seminaverit* » ¹. Quello stesso *miles* aveva in modo analogo disposto di un altro campo, che si chiamava anch'esso *turinianum*, dell'estensione di sei moggia, sito, per altro, in un *locus* diverso del territorio liburiano, Arbustulo ². E così nell'uno come nell'altro caso la connessione di quei fondi liburiani con la *militia* napoletana è evidente. I diritti di quest'ultima sono ora passati a Stefano, che esercita la professione della milizia, come l'aveva esercitata il padre, dal quale gli derivano diritti e oneri, prima che mutasse vita e indossasse l'abito monastico.

Molto vicino al precedente vico sorgeva *Turicella*, un piccolo luogo liburiano, in parte in mano del monastero di S. Salvatore *in insula maris*, addirittura una cosa sola con Centura a voler credere a un documento del catasto di S. Pietro a Castello: « ... *campum pertinentem ipsius monasterii qui nominatur Centuria et Turricella territorio liboriano una cum arboribus* » ³. Siamo sempre in questa zona, quando incontriamo *Casa cugnana* ⁴, la villa *Colesana*, ove possedeva beni Riccardo de Venabulo « *unus ex militibus Aversae* » ⁵, l'altra confinante « *que vocatur Casacellari* » ⁶.

A nord del lago di Patria in un'estesa zona, sicuramente fiscale, dominavano pure incontrastati i longobardi. La si può designare dal *locus* che vi sorse e si chiamò *Pantanum*. Gisulfo, nel 703 probabilmente, donava al monastero vulturense di S. Vincenzo « *inclitum vualdum quem habemus in partes Liburiae, loco qui dicitur Pantani* » ⁷; Sicardo, l'833, confermava la donazione e l'ampliava, ricomprendendovi un altro bosco, confi-

¹ *Reg.*, n. 171, p. 112 e R. N. A. M., II, n. CXXXI, p. 173.

² *Reg.*, n. 170, p. 112 e R. N. A. M., II, n. CXXXII, p. 174.

³ CAPASSO, III, p. 194 n.

⁴ *Reg.*, n. 98, pp. 75-76 (22 maggio 957) e R. N. A. M., II, n. LXXIX, pp. 59-60.

⁵ R. N. A. M., VI, n. DLXXXI, p. 62 (maggio 1120).

⁶ *Ibid.*, p. 63.

⁷ *Chron. vultur.*, I, p. 135, n. 9 (ed. Federici).

nante col primo e, insieme, una larga estensione di terra ¹. Sor-
se poi, accanto al bosco, una cella intitolata a S. Sossio. Non
molto lontana sarebbe stata costruita, secondo il Capasso ², la
« cella S. Vincentii que vocatur tremoiola »: non credo, tut-
tavia, che ciò si possa ricavare con sicurezza dal diploma na-
poletano del 944, che, d'altro canto, è assai notevole, come quel-
lo che attesta l'esistenza di un luogo liburiano detto *Trasangu*
tra Pantano e il lago patriense, di un altro detto *Vivano*
e di un terzo designato col nome di *Casolla S. Adiutorii*, in cia-
scuno dei quali il monastero di S. Vincenzo possiede terre e celle
« cum servis et ancillis ibidem commorantibus » ³. Si tratta, an-
che in questo diploma, di conferma da parte napoletana di ante-
riori concessioni longobardiche, di rinunzie ad esercitare i diritti
che « pro partibus militie » spetterebbero al duca sulla cella di
Tremoiola, di garanzia che « in totas vestras cellas quas in Li-

¹ *Chron. vulturn.*, I, p. 291 (ed. Federici). Di Pantano ricorre
memoria ancora in un doc. pubblicato dal Pratilli (III, p. 254) e
dal Mastrominico (*Ricerche storico-critiche intorno all'antico Vico-
Fenicolense presso Literno*, Napoli, 1802, p. 53), del quale, per al-
tro, il Di Meo (*Annali*, a. 982, n. 10), il Capasso (III, p. 189)
e il medesimo Mastrominico (*op. cit.*, pp. 59-60) posero in luce
le arbitrarie varianti introdotte dal fecondissimo Pratilli. Ma in so-
stanza non credo che il documento debba essere del tutto respinto.
Risulta da esso che i « *comites Boltturnenses* » Daoferi e Dauferio, col
consenso del principe di Capua Landenolfo, avevano donato alla chiesa
vescovile di Capua « *ecclesiam S. Nazari in partibus nostre Liburie,
seu patriense comitatu cum terris et cella S. Castrense (?) et bineis et
campis et silvis et pascuis cum gualdo simul de Tripandi et Urmanu,
casas de Castru vetere et Gallinaru* » e insieme la chiesa « *S. Marie
de Galenaria cum omnem supstanciam suam et cum serbis et ancillis
et omnia sua pertinencia in finibus ditte nostre Liburie... prope Silicis
que vadit ad lacu et gualdu maiore...* ». Della concessione, posta in
forse dalle pretese di alcuni di Pantano e Frignano Maggiore (v. Ma-
strominico, *op. cit.*, p. 57 n), Stefano « *abbas ecclesie maiore huius ci-
bitate Capuanae, qui erat cancellarius dicte ecclesie* » chiede conferma
in giudizio il 3 ottobre 1079.

² CAPASSO, III, p. 194 n.

³ CAPASSO, III, n. II, p. 57 e *Chron. vult.* II, pp. 98-102, n. 105.
Ritengo anch'io che il *lacu marini* che compare nel diploma non possa
essere che il lago di Patria.

burias habetis » non entrerà alcun ufficiale del ducato « *nec ad manducandum, nec ad manendum, nec ad placitandum* » e che, infine, i napoletani non pretenderanno diritti di uso « *in glande¹ vestri monasterii quod est positum iuxta pantanum* ». Un vero diploma d'immunità.

Ancora più a nord, verso il Clanio, la generosità dei principi di Capua s'era esercitata verso i monaci di Montecassino, i quali vi ottennero un'ampia estensione di terreno tra l'acqua detta *verulana*, l'altra chiamata *pellavicana*, « *et alia pellia dicti monasterii iuxta viam et qualiter pervadit in predicto laneo ad ipsu portu qui dicebatur de monachi* »².

Un contratto di vendita rogato « *in ligurie in plebe sancti Donati* » ricorda come parti più consorti « *toti habitatori iuxta sanctum donatum ad felice* » e Summo, figlio di Agelmundo, longobardo di Capua. La terra, oggetto della vendita, si trova « *in loco qui dicitur cesarani* », sito, credo, tra S. Donato e Casale, altro vico liburiano a sud del primo. I venditori assumono l'obbligo di garantire Agelmundo « *semper a parte uxori nostre et a partibus romanorum, set ab aliis omnibus hominibus ab omni- que partibus* »³.

La formola non è, nel complesso, nuova negli atti dell'Italia meridionale e mira a offrire all'avente causa la garanzia da ogni possibile caso d'evizione. Sicchè il medesimo significato assume la promessa di difesa dalle pretese longobardiche o napoletane, che v'era timore si manifestassero quali affermazioni di un diritto di proprietà su tutta o parte della terra acquistata. Non diversamente va intesa la garanzia che nei documenti pugliesi si presta di contro alla *stratia* o al *servitio domnico*; giacchè anche questa è una difesa da un eventuale ritorno del fisco, che riaffermi il carattere militare del fondo⁴. Con l'avvertenza, la quale può anche valere

¹ MURATORI e CAPASSO: *gualdo*.

² GATTOLA: *Accessiones*, I, p. 86 (28 luglio 986).

³ R. N. A. M., II, n. CLXVI, p. 248 (marzo 977).

⁴ A proposito della *stratia* si veda BELTRANI: *Documenti longobardi e greci per la storia dell'Italia meridionale nel Medio Evo*, Roma, 1877, nn. XI (maggio 1003), XVII (maggio 1059): credo che in questo

per quelle formole liburiane, che il frequente suo comparire non va necessariamente posto in relazione col carattere particolare del fondo di cui si tratta, ma può essere altresì spiegato quale uso invalso nella pratica notarile e seguito anche negli atti relativi a terre per cui non era il caso di prevedere un futuro minaccioso intervento fiscale.

X.

Ancora delle terre e dei *loci* liburiani

Una maggiore ampiezza di confini pare che tocchi al territorio liburiano, se si vuol prestar fede a un documento del 2 maggio 937, il quale pone « *in territorio leguriano* » il *locus Amulianum*¹ che, per altro, da un documento probabilmente del sec. XII, appare sito nel territorio di Abella².

Del resto, non è da escludere che quel *locus*, ora scomparso, si trovasse verso l'estremo limite orientale della Liburia e che in questa fosse stato per un certo tempo ricompreso. Comunque, l'atto è interessante per altre considerazioni. Si tratta di una contro-

atto il B. abbia letto *fratria* invece di *stratia*; XX («...a nobis ipsis et ab heredibus nostris quam et a prenominata Leticia genitrice (mee) et ab ipsa stratia, nec non et ab omnibus hominibus qui se ibidem intromiserint...»). Cfr. pure *Codice dipl. barese*, III, nn. VI (febbraio 1044) VII (dicembre 1054); VIII (settembre 1060, 1059), X, (settembre 1066, 1065) ecc. ecc. Credo che con *stratia* coincida l'altra espressione *servitium domnico* o *dominico*. Cfr. *Ibid.*, nn. XIV (marzo 1071), XV (ottobre 1072-1071), XVIII (maggio 1078) ecc.; vol. IV, nn. 7 (marzo 999), 9 (febbraio 1005); 13 (marzo 1015): donazione di beni « *sic ut faceret exinde ipsa stratia domnica et me exinde defenderet* ». La medesima *defensio* il donatario assume di fronte alla moglie di Urso « *de ipsa quarta eius* ». Per il Tamassia, invece, il *servitium dominicum* avrebbe significato l'obbligo della sculca e non avrebbe avuto alcun rapporto con il peso gravante i fondi militari. Se così fosse, non s'intende come occorresse quella garanzia, quale s'incontra nei doc. pugliesi. Cfr. *Chiesa e popolo in Arch. giur.*, LXVI, pp. 320-322.

¹ *Reg.*, n. 36, pp. 40-41 e R. N. A. M., I, n. XXVII, pp. 93-97.

² R. N. A. M., VI, n. XLIX dell'*Appendix* s. d., p. 233.

versia tra Giovanni f. d. Theophilacti, conte del castello di Cuma, e il *miles* Campulo figlio di un altro *miles* Giovanni insieme con alcuni suoi « *parentes et consortes* », a proposito di un fondo e di alcuni campi « *in eodem fundo coniunctis* » e designati ciascuno (sono in tutto undici) con un nome particolare. I campi erano stati un tempo *fundati*, avevano, cioè, ospitato agricoltori, tali Palumbo e Giovanni, padre e figlio, e sono ora invece senza coltivatori che vivano in essi stabilmente: anzi pare che pel momento non siano addirittura lavorati (...*prenomīnatas camporas ex ipso fundo pertinentes parentes sui dominaverunt, quando lavorati fuerunt...*). S'ignora, in conseguenza, a quale delle due parti pretendenti i vecchi *tertiatores* avessero, a suo tempo, pagato il *responsaticum* e gli altri oneri consuetudinari. I *consortes* convenuti si difendono presentando « *immunitiois chartule* », dalle quali si deduceva senza ambagi che « ...quando lavorati fuerunt parentes nostri eos dominaverunt et parentes tui nullam dominationem per legem *ibidem habuerunt* ».

Gli anteriori rapporti del fondo e dei suoi campi col fisco non potrebbero essere più chiari. Basti pensare che la controversia è tra un *comes* e taluni *militēs* eredi, a lor volta, di *militēs*.

Il fondo doveva essere o poteva facilmente diventare fertile e redditizio, dato che faceva gola non soltanto al conte di Cuma, ma anche all'umile prete e abate del monastero dei SS. Gennaro e Agrippino, Pietro, una cui azione giudiziaria Campulo e Stefano riescono a respingere felicemente¹. Senonchè risultato diverso ha la pretesa, avanzata regolarmente in giudizio, da Adelgiso figlio di un Lamberto, beneventano, *exercitalis* e consorte di un altro *exercitalis* Gari, di cui si avrà occasione di discorrere tra breve. Costui pretende di contro a Stefano e alla moglie Pitru, figlia di Campulo, che tutti gli undici campi del fondo Amuliano spettino a lui, nel quale si sono fusi i diritti « *a parti militie et langobardorum* ». I convenuti riescono a parare il colpo solo in parte, perchè dimostrano che « *in illis avemus medietate pro parte no-*

¹ *Reg.*, n. 48, pp. 47-48 (26 agosto 942) e *R. N. A. M.*, I, n. XXXVII, pp. 138-141.

stre militie et vos, una cum Gari langubardo, illas dominastis pro partibus langubardorum » ¹.

Per altre terre del luogo Amuliano, una volta di Campulo, poi del genero Stefano, che li possiede « *pro vice q. d. Campuli socceri sui* », il condominio coi longobardi non è nemmeno discusso. Metà di quelle terre tocca a un *exercitalis* beneventano, il già nominato Gari, figlio del fu Teudo e gli tocca « *pro partibus ipsius langubardorum* ». Le due parti hanno deciso di venire a una divisione reale dei fondi, ma prima ancora si conviene « *ut de quantas terras de ipso loco Amulianum nominatus Gari venditas habet, alium tantum et tale ipse Stephanus habere debeat at vicem de ipsis camporis* » ².

Un vincolo di inalienabilità non pare, a questa stregua, configurabile. Gari ha venduto parte dei campi, pur persistendo valido e intero un condominio con l'avversa parte napoletana, senza che lo stato intervenisse a garanzia di quell'obbligo militare, il quale, in conseguenza, era finito col commisurarsi non solo su quei fondi particolarmente destinati a questo scopo, ma sull'intero patrimonio del *miles* e dell'*exercitalis*, di cui si considerava, più che altro, la condizione personale e ereditaria.

Quatra panis o *Quatrapane* era anch'esso un vico liburiano, di cui ora non resta alcuna traccia: giova tuttavia ricordare un documento del 998, che per primo ne tramanda il ricordo.

Due fratelli longobardi, Giovanni e Summo « *commorantes inius civitate capuana* » vendono a due altri fratelli, cioè ai napoletani Ligori e Stefano, soprannominati *infermi*, quattro « *petie de terre* » site appunto in quel luogo. I venditori si affrettano a dire che essi agiscono « *cum licere et iussionem* » del loro signore e principe Laidolfo, e garantiscono la vendita « *ha parti uxori mee qui supra iohanne et ab aliis omnibus ominibus ab omnique partibus a partibus nostre langubardorum* » ³.

¹ *Reg.*, n. 116, pp. 86-87 (20 ottobre 960) e R. N. A. M., II, n. XCIII, pp. 90-91.

² *Reg.*, n. 102, pp. 77-78 (23 marzo 958) e R. N. A. M., II, n. LXXXII, pp. 65-67.

³ R. N. A. M., II, n. CCLVII, p. 184.

In questo caso del preesistente condominio non v'è più traccia, se non forse nella circostanza che le terre vendute confinano con altre semplicemente designate come « *terre de neapolitani* », espressione interpretabile o nel significato di terra toccata nella divisione a napoletani, che non occorre qui singolarmente designare, ovvero, addirittura, di terra in mano del fisco ducale. Essa, del resto, ricorre numerose volte in un diploma di Pandolfo e Landolfo, principi di Capua, i quali donarono nel 964 al monastero di S. Vincenzo al Volturno « *quartam partem de L et VI petiis de terris que commune habemus cum Neapolitanis in finibus Liburie* » e l'intera metà di altre 61 *pecie*, che invece loro appartengono per intero: « *habemus in ipsis finibus Liburie* », diploma indispensabile a chi voglia conoscere più da vicino la geografia medievale di Terra di Lavoro ¹. E ricorre col medesimo significato: anzi parrebbe qui più accentuato, nell'espressione *terra de Neapoli*, il persistere di diritti pubblici o fiscali.

Quei due stessi napoletani, Ligori e Stefano, comprano l'anno successivo altre terre da un *famulus* del conte di Teano Landolfo, il quale dà il suo consenso all'atto ². Questo longobardo che porta il nome di Donato, vive nel luogo detto *bia mundi*, di cui non v'ha traccia altrove, e che, pertanto, si può solo per via di ragionevole ipotesi ritenere sorto nella Liburia.

Di *Feczata* o *Faczata* il primo ricordo compare in atti normanni. Ma le tracce della sua originaria costituzione non si sono perdute. Nel periodo normanno era in buona parte in mano del monastero di S. Salvatore *in insula maris*, il cui abate, Urso, riceve dal *vicecomes* del principe di Capua, Riccardo, assicurazione che non molesterà nè imporrà la *datio* agli uomini di *Faczata*; e, successivamente, ai tempi del principe Giordano, ottiene da un *miles* di Aversa, Guglielmo, il quale compie l'atto col consenso del si-

¹ Il diploma, che fa parte del *Chron. vult.*, fu, per altro, pubblicato per intero la prima volta dal CAPASSO, III, pp. 202-209. V. ora nell'ed. del Federici al vol. II, pp. 216-233, n. 140.

² R. N. A. M., II, n. CCLXI, p. 195. Sono scomparsi i loci di *Balusanum*, di cui è menzione in un doc. del 966 (*Reg.*, n. 153, p. 103) e di Cesaranò, confinante, secondo pare, con Quatrapane (cfr. R. N. A. M., II, n. CLXVI, pp. 248-49; marzo 977).

gnor suo, Riccardo, « *ex genere francorum* », alcune *petie* di terra poste « *in vico Faczata qui est in Liburia* » ¹.

Milites aversani hanno rapporti con fondi della villa Colesana « *in ligurie tellure* », non lontana da *Ferrunianum maius*, che è ricordato nel medesimo atto e che, come dice il Capasso, ancora oggi « *in culis viget* » ². Così come esiste tuttora un « Forignano pizzulo ». Vi possedeva terre quell' *Ihon* britanno, il quale col consenso di Riccardo, principe capuano, ne donava *septem modios* ³.

Nella zona, dove poi sorgerà Aversa, si trova ricordato il *locus* detto *Casaurea raviosa*. Un documento che lo riguarda è stato oggetto di studio e di varie interpretazioni, senza che, per altro, si sia giunti a una soluzione definitiva. Ecco di che si tratta. Tali *Petrus* e *Stephanus*, « *fili de Trasari* », soprannominato Rico, *commanentes* nel luogo ora ricordato, promettono al monastero dei SS. Sergio e Bacco « *cuius hospites et servi sunt a partibus militie et a partibus Langobardorum* » e dal quale hanno ottenuto di poter liberamente, quando che vogliano e con chi vogliano, « *maritare et uxurare* », di restare sempre, essi e i loro discendenti, come *fundati et servi* « *in tertia eiusdem monasterii de fundo ex ipso loco Casaurea* », e di pagare al monastero « *omne servitium per ratiocineas, sicut fecerunt ipsi et parentes eorum* ». L'atto è del 17 maggio 978 ⁴. Che si possa pensare ancora a una proprietà napoletano-longobardica, tuttora in piedi, non mi sembra possibile. Si ponga mente al fatto che Stefano e Pietro si dicono *hospites* del monastero, tanto da parte dei longobardi, quanto da parte dei napoletani. Vale a dire, dichiarano che i diritti fatti valere su di essi e sulla terra, nella quale erano *fundati*, fino a un certo momento dal fisco longobardico e dal napoletano (o da coloro che erano subentrati al posto di quelli) sono passati interi nel monastero che, ora, godeva gli effetti della concorrente generosità dei due stati. Che significa dunque la *tertia* alla quale promettono que-

¹ CAPASSO, III, p. 195 n. (11).

² R. N. A. M., V, pp. 62-64 *cit.*

³ R. N. A. M., V, n. CCCCLXXXVIII, pp. 238-230 (luglio 1097).

⁴ *Reg.*, n. 215, p. 133 e R. N. A. M., II, n. CLXIX, pp. 254 - 55.

gli *hospites* di restare fedeli per tutta la vita, essi e i loro discendenti, rinunciando al diritto, che i patti liburiani riconoscevano ai *tertiatores*, di lasciare il fondo? A chi non si lasci prendere la mano dal significato tecnico di *tertia*, a chi, cioè, non parta dal presupposto che si tratti assolutamente della *tertia pars*, di cui si appropriarono i Longobardi, l'interpretazione riuscirà facile e piana. Al monastero spettava un terzo di quel fondo di *Casaurea ravio-sa*; come gli fosse giunto non sappiamo, nè occorre sapere. Basta solo notare che, a favore del convento, sia i napoletani, sia i longobardi avevano rinunciato a ogni diritto. Lo stesso significato ha il termine in un altro documento redatto proprio a Casaurea e che è passato inosservato. Stefano e Aligerno concedono ad Angelo, abitatore di quel vico « *duas partes de terra eorum que nominatur cesumeruli que indivisa reiacet cum una tertia de terra dicti Angeli, quam comparatum habet...* ». Anche qui interviene la consueta *defensio* e *antestatio* « *a partibus militiae Neapolitanorum et a partibus Langobardorum* »¹, ma non v'è chi non veda come quella *tertia* non significhi altro che la *terza parte* di quel fondo, le altre due *partes* del quale si concedono ora a *responsaticum*.

Attraverso numerosi *loci* o *vici*, alcuni scomparsi, altri ancora in piedi, ma di cui resta nei documenti appena il ricordo, si giunge a quella *massa balentianensis*, la cui estensione e i cui confini, peraltro, ci sfuggono. Vi appartenevano certamente Casolla, Valencianum e Casolla-Valenzana², che in quel documento già ricordato del 1022 paiono tre luoghi distinti.

I loro rapporti col fisco napoletano sono evidenti anche in atti

¹ *Reg.*, n. 229, p. 141 (11 marzo 981) e R.N.A.M., III, n. CLXXXIII, pp. 1-2.

² L'origine sua da una terra fiscale, Casolla Valenzana la rivela ancora l'8 agosto 1079, giorno in cui « *Jordanus capuanorum princeps* » dona al mon. di S. Lorenzo d' Aversa « *vicum qui dicitur casolla vallengana cum pertinentiis suis cum silvis et piscationibus qualiter tenuit Guillelmus qui dicitur de pazzia in suo dominio...* ». (R. N. A. M., V, n. CCCCXXIX, pp. 87-88). Il succedere dei *milites* normanni a quelli napoletani e longobardi è evidente fin nelle formule. Di un *fegus beneficii* si dice che è tenuto « *a partibus prefatis principibus pro partibus nostre militie* » (cfr. R. N. A. M., V, n. CCCCXX, pp. 63-64; aprile 1074).

tardi, e la loro particolare natura mi pare conservata pur dopo il passaggio in mano dei Normanni di Aversa, di quei *militēs aver-*sani che rinnovarono nel nome e nelle funzioni i *militēs neapolitani* e ne presero il posto anche qui, nelle terre un tempo destinate al sostentamento di quelli.

X.

Aversa, Atella, Acerra, Suessola e Nola

In questa zona sorse nel 1030 Aversa, edificata senza dubbio a difesa di Napoli, dopo la triste avventura di Sergio V. Fu certamente alle origini solo un *castrum*¹ eretto a scopi militari e affidato ai Normanni di Rainolfo, il quale, cresciuto di forze, non tardò a staccarsi dal suo protettore napoletano e a farsi riconoscere il dominio di Aversa soltanto e direttamente dall'Imperatore (Corrado II, poi Enrico IV)².

Nè il suo dominio si limitò soltanto a quella che era ormai divenuta una città e al suo immediato distretto, ma si estese a quasi tutta la Liburia, il cui territorio parve confondersi con quello aversano. Riccardo, nipote dell'ora ricordato Rainolfo, si intitola nel 1054 conte « *Ligurie campanie* » in un documento con cui concede e conferma possessi e beni al monastero di S. Lorenzo di Aversa e al suo abate Gualtiero, tra l'altro « *etiam et terris de ligurianam terram pertinentes ex ipso monasterio* »³.

Dovunque, nell'ampio territorio, incontriamo *militēs aversani* in possesso di fondi, terre ed interi casali, loro concessi sotto il vincolo feudale dell'obbligo militare. Ma quei fondi e terre e casali, su cui si andò estendendo il nuovo ordinamento, erano singolarmente adatti e preparati a riceverlo. Fino a quel momento, sebbene in maniera sempre meno palese, erano serviti appunto alla

¹ Un luogo col nome di S. Paolo *ad Averse* s'incontra già nel 1022. Cfr. *Reg.*, p. 9, n.

² V. da ultimo GALLO: *Aversa normanna*, Napoli, 1938. Cfr. spec. pp. 3 e sgg. V. pure una descrizione della Liburia che l'A. ritiene divenuta completamente territorio d'Aversa, pp. 79-109.

³ R. N. A. M., V, n. CCCXCV, pp. 8-9.

difesa del paese, assicurando sostentamento e armi agli opposti *exercitales* longobardici e *milites* napoletani. E ripresero, con rinnovato vigore, a servire al medesimo scopo, prefisso loro proprio da quel duca di Napoli, che aveva tentato di rinsaldare la sua vacillante potenza con l'aiuto normanno.

Intimi i rapporti di Aversa con la massa atellana e con Atella alla quale in parte si sostituì. Il destino di Atella è stato ricordato più sopra. Anch'essa era divenuta un *locus* alla pari dei numerosi altri che sorgevano nella *massa* o confinavano con questa. Gli eredi di Pietro *f. q. d. Gregorii de tipatie*, venuti a un accordo col monastero di S. Gregorio Maggiore decidono di riconoscere il testamento di Pietro, assai benevolo verso quel monastero napoletano, e cedono a quest'ultimo una terra chiamata « *tetitianum* » sita « *ad Atelle* » o, come è detto nel medesimo atto, « *in memorato loco Atelle* ». Quel fondo di Tetiziano Pietro l'aveva acquistato dai longobardi, e gli eredi consegnano al monastero le due *cartule* comprovanti l'acquisto: « *...chartula comparacionis ad nomine memorati q. d. Petri a partibus langobardorum et alia chartula abberacionis quam memorato d. Petro apprensit a partibus langobardorum quomodo abberavit memorata chartula comparationis sue...* » ¹.

Verso il confine orientale della Liburia sorgeva Suessula, città

¹ *Reg.*, n. 355, pp. 218-20 (1 giugno 1015). Alla *massa atellana* apparteneva il *locus* di *Fractula piczula*. Una terra, che il mon. di S. Sebastiano di Napoli permuta con taluni *commorantes* in quel luogo, confina tra l'altro con la « *terra portio partium Langobardorum* » (cfr. *Reg.*, n. 53, pp. 50-51). In *Caucilione ad S. Stephanum* possiedono terre (ed è evidente che le hanno per concessione ducale) Cesario f. di Gregorio *prefecti*, Giovanni f. d. Romani *Magnifici* ed altri di questa medesima famiglia, Tiberio medico e prefetto e il mon. dei SS. Sergio e Bacco (cfr. *Reg.*, n. 56, p. 52; 9 marzo 946 e R. N. A. M., I, n. XLIII, pp. 154-156, nonchè *Reg.*, n. 57, pp. 52-53; 15 marzo 946 e R. N. A. M., I, n. XLIV, pp. 157-159). Anche in questa zona, naturalmente, s'installarono i Normanni. Riccardo Musca « *nepos et heres Rainaldi Musce filii Turoidi Musce* » offre a S. Lorenzo d' Aversa « *Casale Noliti cum hominibus, terris cultis et incultis et omnibus pertinentiis suis cum viis* » etc., e così pure « *unam startiam iusta Nolitum et Carditum* » (cfr. R. N. A. M., n. DLVII; novembre 1114).

conquistata certamente dai longobardi, ma soggetta essa pure alle alterne vicende delle terre di questo territorio. Così, per quanto non sia del tutto convincente l'atto¹ su cui fonda la sua affermazione il Capasso, si può ammettere che nel 1028 essa fosse in mano napoletana, ma dovè certamente mutare di governo l'anno successivo, allorchè Napoli stessa, fino a quel momento inviolata, subì, sia pure per breve tempo, la conquista longobardica.

In quell'atto è ricordata una *Suessola vetere*, che pare diversa cosa dalla *civitas Suessole* nella quale il *presbyter* e *notarius* Adeodato scrive il documento. Che l'antica Suessola fosse depredata e rovinata parecchie volte non par cosa dubbia. Non può quindi escludersi che la nuova fosse un *castrum* sorto nelle vicinanze come luogo di rifugio e sostitutosi temporaneamente all'antica città. È cosa che nell'Italia settentrionale e centrale accadeva sovente nelle zone di maggiore attrito e, nell'Italia meridionale, questo di Suessola non è forse esempio unico.

Comunque, nel 1116, insieme con la contermine Acerra, Suessola era in mano di un normanno *Gaufridus qui vocor de Medania*, la cui moglie, *Sikelgarda*, potrebbe anche essere una longobarda². In quegli anni Suessola veniva perdendo la sua antica importanza, forse a vantaggio di Acerra, che appare quale sede vescovile (*Giraldus civitatis Acerre dei gratia humilis episcopus*), laddove quella è designata come *castrum*: «...in tota terra castro quod suessula vocatur»³.

Anche qui i Normanni si erano sostituiti ai napoletani, che sicuramente dovettero dominare Acerra e Suessola nei primi anni del sec. XII. L'8 maggio 1113 Marino, figlio del duca di Gaeta, ora rifugiato in Napoli, poichè non è ancora «*in legitimam etatem*», riceve come *abbocator* dal duca di Napoli, Giovanni, che è suo «*exadelpho germano*» un tal «*domino Iohanne qui nominatur de Acerre filius q. d. Leonardi qui fuit comite de Sessula et de Acerre*»⁴.

¹ Cfr. *Reg.*, n. 416, p. 262; febbraio 1028 e R. N. A. M., IV, n. CCCXXXVII, pp. 204-'5.

² R. N. A. M., VI, n. DLXXII, p. 38; marzo 1116.

³ R. N. A. M., V, n. DLVIII, p. 390.

⁴ R. N. A. M., V, n. DXLVII, p. 368.

Le relazioni reciproche delle due città non erano state sempre quelle ricordate or ora. Nel sec. X e nei primi, almeno, dell'XI, Acerra non è se non un *locus* e fa parte del territorio suessolano; sorgeva non molto lungi dal Laneo e vi possedeva un porto: « *at illum portum de memorato loco Acerre* »¹. Ancora *oppidum* è detta nel 1036². A ogni modo, il territorio delle due città tendeva a unirsi e confondersi. E unite appaiono in una donazione di Riccardo II principe di Capua del 1097, al monastero di S. Lorenzo di Aversa, che ottiene, tra l'altro, « *ecclesiam S. Laurentii que est in territorio Suessole et Acerre, in pantano scilicet iuxta boscum qui dicitur de mareglano cum hominibus et universis pertinentiis eorum* »³. Forse il bosco qui ricordato prendeva nome dal « *loco qui vocatur Marinianum* » (anche Marilianum), che appare in documenti del 947, 952 e 987⁴.

Nè un rapido sguardo al territorio nolano darà luogo a conclusioni diverse.

Non lungi da Nola sorgeva il *castellum de Cicala*, sicuramente eretto dai napoletani, in mano dei quali pare che fosse nel 1017. Vi possedeva beni il monastero di S. Gaudioso, vi esisteva una *curtis dominica*, e, sicuramente, una certa quantità di beni fiscali, la cui amministrazione faceva capo a quella *curtis*. I beni del monastero di S. Gaudioso sono essi pure di origine pubblica. Non se ne può dubitare al certo pel fondo « *qui nominatur de Paulinum, qui ponitur intus curte dominica* » e per l'altro « *qui nominatur de rioiulum ipsius territorio nolano* ». Giacchè, sia del primo, sia del secondo, quel monastero possiede la metà (*sex uncias*) a parte *militie*. Conduce i fondi un napoletano Gregorio

¹ Cfr. R. N. A. M., I, n. VII, p. 28 (920); *Reg.*, n. 350, pp. 214-15 (31 agosto 1013); *Reg.*, n. 392, pp. 245-46 (10 marzo 1021).

² CAPASSO, III, p. 198 n. (11).

³ R. N. A. M., V, n. CCCCLXXXIX, pp. 231-235.

⁴ Cfr. *Reg.*, n. 59, pp. 53-4 (27 marzo 947); 76, p. 62 (25 febbraio 952); 252, p. 158 (30 settembre 987). Vedili pure per esteso in R. N. A. M., I, n. XLVII, pp. 169-170; II, n. LXII, pp. 25-26; III, n. CCIX, pp. 73-74. Diligenti notizie su Acerra e Suessola in CAPORALE: *Dell'agro acerrano*, Napoli, 1858, pp. 138 e sgg., pp. 164 e sgg.

f. q. Petri il quale, ora, d'accordo con la badessa del monastero, rompe il contratto di locazione e « *repromittit quia nunquam presummet memoratas sex uncias parti militie memorati monasterii de duo fundora et omnes terras cum hominibus exinde querere* »¹. V'erano, dunque, sui fondi taluni *homines*, vecchi coloni o liberi coltivatori, ridotti anch'essi allo stato di *adscripticii*, e dalle pretese del *conductor* su questi e sulle terre (spesso si scambiano gli uni con le altre) il monastero si vuol premunire.

La forma di sfruttamento economico è qui, in piccolo, quella medesima adottata, tanti secoli prima, pei fondi imperiali e per le masse ecclesiastiche. Un *conductor* assicurava un determinato reddito annuo e pretendeva dai coloni quanto essi dovessero al proprietario, e ch'era fissato, ormai, da lunga consuetudine. Il migliore dei ripari dall'avidità del concessionario.

Nei *loci Siricum* (ora Sirico) e *Saviana* o *Sabiana* (ora Saviano) il monastero dei SS. Sergio e Bacco possedeva la metà di molte terre e fondi, pervenuti in sue mani per legato del *quondam* Marino de Turre. Non è confessata la derivazione fiscale di questi beni, ma non è nemmeno da escludere: la divisione a metà di un complesso di terre site in differenti località non può non richiamare la divisione longobardico-napoletana dei tempi di *A-rechi*².

Ancora altri beni possedeva nel territorio nolano il monastero dei SS. Sergio e Bacco. Due casali, l'uno detto *maternum*, l'altro « *qui est in montem pertinentem memorato monasterio qui nominatur urbanum qui et at Lamma dicitur* ».

A causa di questi beni il monastero ebbe a sostenere una controversia con Cicino, Stefano e altri « *omnes parentes et consortes* » « *hospites censiti* » della famiglia *de Appium*, col consenso della quale essi sostengono il giudizio, accusati di essersi impadroniti di terre appartenenti a quel casale *Urbanum*³. Malgrado il lungo

¹ Cfr. *Reg.*, n. 376, pp. 233-35 (25 febr. 1017 e R. N. A. M., IV, n. CCCVI, pp. 114-116).

² *Reg.*, n. 391, pp. 244-45 (9 marzo 1021) e R. N. A. M., IV, n. CCCXIX, pp. 153-156.

³ *Reg.*, n. 354, pp. 216-18 (11 settembre 1013) e R. N. A. M., IV, n. CCCXI, pp. 71-74.

correre degli anni, che scoloriva ordinamenti e memorie, anche questa volta resistono le tracce di antiche divisioni e condomini tra napoletani e longobardi, poichè quei *consortes* ricordano come siano in possesso di una *chartula* « *quam parentibus eorum fecissent homines arbitri memorati monasterii partibus militie et partibus langobardorum de memorato loco Cutinianum* » (ora Cutignano): il luogo nel quale Cicino e i suoi *consortes* risiedevano.

Questi stessi casali di Materno e Urbano coi relativi *montes*, il monastero concesse ad alcuni abitanti di *Cascano at illi Muti* e di *Cascano at illi Baronaci*, *vici* del territorio nolano, « *in eo... tinore ut ipse inde vicedomini exere debeant* », vale a dire coltiveranno bene e con cura la terra, riserbandosi il diritto di uscire, quando vogliano, liberi dal fondo, e ottenendo, in cambio dei loro buoni servigi, di lavorare a loro esclusivo beneficio tre moggia di terreno ¹.

Altri beni il monastero dei SS. Sergio e Bacco possedeva in un *loco* del territorio nolano, *Mila*; li concedeva nel 985 ad alcuni abitanti di quel vico medesimo « *ad responsaticum* » e garentiva i concessionari « *a partibus militie Neapolitanorum* » ². Forse la terra era restata tutta in mano di questi dai quali soltanto si temeva una eventuale azione di evizione. A un miglio da Nola sorse *Coemeterium*, insigne, come dice il Capasso, per la tomba che vi sorgeva di S. Felice e di altri vescovi nolani, sede in un secondo tempo di quell' episcopato: « *ubi postea oppidum ac priscorum Nolae episcoporum sedes* » ³. Ora è un piccolo villaggio e porta il nome di Cimitile. Ben altra importanza aveva, invece, avuto in quei secoli tormentati; tanta che il territorio di Nola per lungo tempo nelle fonti di questo periodo, è indifferentemente, e a volte esclusivamente, designato come *territorium cymiterense*.

La cosa, che è di non poco interesse, va spiegata ricordando ciò ch'era accaduto in tutta Italia, durante l' invasione longobardica e, come s'è visto, anche a Suessola. Per Cimitile le cose

¹ *Reg.*, n. 389, pp. 243-44 (5 gennaio 1021) e *R. N. A. M.*, IV, n. CCCXVII, pp. 146-48.

² *Reg.*, n. 244, pp. 152-53 (22 marzo 985) e *R. N. A. M.*, n. CXCIX, pp. 47-49.

³ *CAPASSO*, III, pp. 180-81.

sono più manifeste. Di fronte all'incalzare dei nemici, i vescovi di Nola si videro costretti a cercar rifugio in un più vicino posto che fortificarono ed eressero a loro sede e, a un tempo, a centro di tutto il circostante territorio. Una sostituzione nelle funzioni e nella prevalente posizione di Nola, non destinata per altro ad essere duratura.

XII.

Il patto di Arechi

A quanto si è fin qui esposto non si oppone, o si oppone solo apparentemente, il tenore dei patti che vennero conclusi, a proposito della Liburia, fra napoletani e longobardi ¹. L'unità o meno del patto di Arechi, i rapporti tra esso e la famosa concessione che, a dir di Erchemperto, Arechi avrebbe fatta ai napoletani, mentre si avvicinava Carlo Magno, il proposito dei napoletani di non osservare le clausole del patto e altre piccole questioni connesse, si possono pel momento passare sotto silenzio. Quel che importa è che, quale che possa essere stata l'origine di quel nome di *tertiantores*, qui di una *tertia* (di frutti o di terre) di cui i longobardi si sarebbero impadroniti e che i napoletani, per quella particolare attitudine dell'uomo a farsi trascinare dal cattivo esempio, avrebbero preteso anche essi, è difficilissimo trovare traccia.

E invero, eliminata quella parte delle terre liburiane di cui è sicuro, per gli ultimi vent'anni, il possesso assoluto di una delle due parti, il cosiddetto patto di Arechi stabilisce una divisione in parti eguali per tutti gli altri « *..fundora fundata sive exfundatas homines et terras...* » (cap. 2). Il terzo compare soltanto nel caso in cui « *solidi dati sunt* », giacchè soltanto allora, e solo se uno scritto perfettamente valido confermi quella, dirò così, *datio solidorum*, i due stati contraenti otterranno ciascuno una terza parte della terra, e l'ultimo terzo sarà di coloro « *qui ipsos solidos [datos] habent* » (cap. 3). Perchè questa divisione in tre parti? E chi sono coloro che hanno dato i *solidi*? E perchè, pur essendo

¹ Mi valgo dell'edizione che di questi patti dette il Capasso nel terzo volume dei *Monumenta*, pp. 135-156.

stati dati questi, soltanto un terzo della terra o dei *fundora* spetterà loro? Interrogativi legittimi, rispondere ai quali significa risolvere in gran parte la *vexata quaestio* delle terre liburiane.

Che qui, ancora una volta, le *tertiae*, per dir così, classiche non abbiano niente da vedere è palese e, a quanto pare, pacificamente ammesso. Si tratta, secondo alcuni, di un acquisto; secondo altri di un credito garantito da ipoteca; allo stato delle fonti parrebbe che fossero in giuoco l'una cosa e l'altra, alle quali i coltivatori del fondo non sono estranei. Ci può illuminare, a tal proposito, il capitolo successivo, il quarto, nel quale compaiono proprio gli « *homines qui habitant in ipsa fundora* » a « *infruduciare vel vendere aut per quaecumque argumentum alienare* ». E sono stati essi stessi a compiere i medesimi atti, che potremo dire di straordinaria amministrazione, nel caso contemplato nel capitolo 3.

Il nesso tra le due disposizioni che si susseguono, può essere soltanto arbitrariamente spezzato.

E non è chi lo possa negare, qualora consideri che nel capitolo 3 si prevede il caso di terre non ancora divise e per le quali si riconosce agli *homines* un illimitato diritto di disposizione, e nel capitolo 4 invece, che parte dall'ipotesi dell'avvenuta divisione, gli atti di alienazione di quei medesimi *homines* sono consentiti soltanto quando non effettuino passaggi di proprietà dai sudditi dell'uno a quelli dell'altro stato.

Il caso ipotizzato nei capitoli 8 e 9, leggermente diverso da quelli ora esaminati, concorre per altro a chiarirli. Il tenore della disposizione è sempre il medesimo: anche questa volta colui che ha dato i *solidi* ha diritto, soltanto, a un terzo. Ma la cosa non si è svolta per intero *inter homines*. Acquirente è un longobardo (*si quis langobardus*) o un napoletano, nei quali è passato il diritto (e si badi nella medesima misura) del fisco longobardico o napoletano, laddove nel caso dei capitoli precedenti questa determinazione non è ancora accaduta e sono i due stati che si fronteggiano. Il capitolo 8 dice testualmente: « *Et deinde pars langobardorum retineat sibi duas sortes de hisdem terris, unam pars langobardorum, aliam pro ipsis solidis datis, tertiam vero partem consentit inde habere partem neapolitanorum* ». In ogni caso, dunque, l'acquisto di terre liburiane, siano queste ormai attribuite ai singoli, siano ancora in mano dello stato, non dà diritto se non

al possesso d'un terzo della terra, determinazione che non può spiegarsi se non come frutto di un comune accordo, in virtù del quale il diritto dei privati di fronte a quello eminente dello stato, che colpisce le terre liburiane, si è voluto stabilire nella misura appunto del terzo.

Nessun'altra ipotesi può spiegare queste disposizioni. Basta notare che l'ammontare di quei *solidi dati* non è mai specificato e non è perciò da escludere che possa aver superato il valore del terzo della terra, di cui l'acquirente dovrà pur contentarsi, nel caso che napoletani e longobardi non abbiano preferito rimborsargli la somma. La disposizione s'ispira soltanto all'interesse pubblico, che, come nel caso del capitolo 4, vuole addirittura che i *solidi pereant*, in quest'altro capitolo restringe in certi limiti la pretesa dei privati.

Il diritto dei longobardi che qui è di un terzo, e parlo del diritto di evidente natura pubblica accanto all'altro, privato, spettante *pro ipsis solidis datis*, non è originariamente di un terzo, ma si è ridotto a tale, per comune consenso delle parti, di fronte all'iniziativa privata che ha compiuto atti di alienazione: in mancanza, sarebbe stato di metà. È questa la misura normale del dominio longobardico-napoletano.

D'altra parte, il carattere pubblico di questi fondi, ora chiaro ed evidente, ora affievolito e confuso, compare in ciascuna di queste norme. La *pars neapolitanorum* o la *pars langobardorum*, che a volte significa il privato che interviene all'atto, ma che, nella maggior parte dei casi, sta a indicare, come direbbe il Mayer, la comunità dei longobardi e, si aggiunga, dei napoletani che sta dietro ai singoli, è, o in primo piano o nello sfondo, sempre presente. Anche quando, come nei casi considerati dai capitoli 8 e 9, agiscono in primo piano i privati acquistando e vendendo, anche allora un terzo del diritto che hanno ragione di pretendere sorge soltanto perchè in essi deriva dalla *pars neapolitanorum* o da quella *langobardorum*.

Il terzo dei napoletani compare designato col termine *hospitaticum* (*pro ipsa hospitatica*) di alquanto difficile interpretazione. Il Troya, lo Hegel, e con loro il Capasso, credono che, anzichè trattarsi di un censo o di un'imposta, si volesse addirittura designare il fondo in questione. Con che si verrebbe a dire, che, in

virtù di quel fondo (*pro ipsa hospitatica*) un terzo del fondo medesimo toccherà alla « *pars de neapolim* ». Cosa manifestamente assurda. Piuttosto, con quel termine si sarà voluto intendere, come appunto s'intese con la *pars langobardorum* del capitolo 8, il diritto dello stato napoletano alla metà di quelle terre, diritto che ora si riduce a un terzo. E non credo che si opponga a questa interpretazione il significato che il termine assume nel capitolo 10, immediatamente successivo a quelli ora discussi. Si prevede il caso che tra napoletani e longobardi si controverta sull'appartenenza di taluni fondi, dei quali, per essere ora *ecfundani*, per non essere, cioè, coltivati da agricoltori ivi stabilmente residenti, ciascuna delle due parti afferma che un tempo furono lavorati da *tertiatores* lor propri, napoletani cioè, o longobardi. Per evitare il giuramento, che potrebbe facilmente trasformarsi in uno spergiuro, si dovrà ricercare « *ad qualia hospitatica fuerunt pertinentia (sc. fundora) antiquitus* », cioè a quale delle due parti si pagavano anticamente redditi e imposte. Qui, evidentemente, il termine sta a significare non il fondo, ma il complesso di prestazioni che colpiva i coltivatori di quello e che, pagate all'una o all'altra parte, fanno prova incontrastata del diritto napoletano o longobardico.

Va ancora osservato che nel patto di Arechi questioni di politica, per dir così, non se ne vogliono fare. È un *modus vivendi* che si stabilisce all'infuori della determinazione dei confini dei due stati e, in parte, per ovviare proprio alla loro instabilità. Si discuta di beni che sono passati o passeranno a privati, o di beni rimasti ancora nelle mani del fisco e pei quali, in conseguenza, è più presente e vicino il potere e l'interesse statale, le cose non mutano, nel senso che l'alto dominio sul territorio che ricomprende quei beni può spettare indifferentemente a uno stato diverso da quello che, direttamente o attraverso i suoi sudditi, li possiede. Situazione che ai moderni può sembrare strana, ma che non deve parere inspiegabile a chi ricordi, per non esulare dalla Campania, quei beni che i principi longobardici possedevano in territorio sicuramente napoletano ⁴. Nemmeno per le pertinenze liburiane del *comitatus ca-*

⁴ « *Sub eodem quoque antistite (Stefano 766-800) Arichis beneventanus princeps... optulit in ecclesia sancti Ianuarii... locum qui planuria nominatur...* ». Si tratta quasi certamente di Pianura, villa del

puanus condominio e divisione sarebbero esclusi, se non lo stabilisse la volontà delle parti: « *Exceptuamus ex his omnia fundora de leburias qui pertinent ad ipsum principatum (l. comitatum) capuanum, fundata et exfundata...* ». Del resto, la norma del capitolo 4, il quale annulla gli atti di alienazione compiuti, dopo la divisione, da *homines fundati* in terre toccate ai longobardi, a favore dei napoletani non ha lo scopo, come parve al Leicht, di evitare mutamenti e alterazioni nei rapporti di sovranità tra i due stati ¹, ma solo quello d'impedire che risorgessero contestazioni e discussioni sul diritto delle due parti sul fondo, quelle contestazioni e discussioni, cioè, che s'erano voluto eliminare appunto con un' effettiva e reale divisione.

I confini politici dei due stati mutarono e mutarono, ma i rapporti riguardanti quelle terre, difesi più che dai patti da una inveterata consuetudine, perdurarono identici, con i condomini ancora, in piedi per lungo tempo, o con il longobardo e il napoletano, l'uno di fronte all'altro, dietro il tenue confine.

XIII.

Il patto del 933-39 e il capitolare di Sicardo

Al patto d'Arechi il Bluhme e il Capasso fecero seguire, nelle loro edizioni, l'altro stipulato tra il marzo 933 e il novembre 939 da Giovanni duca di Napoli da un lato, Landolfo Atenolfo e Atenolfo principi di Benevento e di Capua dall'altro.

Il trattato era stato a sua volta preceduto da un *capitularium* del 2 luglio 911 stipulato dal duca Gregorio e dagli allora regnanti principi di Benevento e di Capua. La connessione tra il primo e più antico e questi altri due patti più recenti è evidente, soprattutto per lo spirito che li informa e che in definitiva li unifica.

Al momento della stipulazione dell'ultimo trattato le divisioni,

territorio di Pozzuoli, per la quale è da escludere che sia mai esistita una sovranità longobarda. Il brano è nel *Chron.* di Giovanni Diacono in CAPASSO, I, p. 202.

¹ *Studi cit.*, II, p. 64.

gli acquisti, le cessioni private e le concessioni pubbliche hanno in buona parte mutato aspetto alle cose. I passaggi di dominio sono frequenti non solo nell'ambito dell'uno o dell'altro stato, ma anche fra entrambi. Non ci si preoccupa più, in conseguenza, di stabilire i modi di divisione, ma soltanto di accertare definitivamente a chi spetti la proprietà di un fondo eventualmente controverso. Le modalità a tale scopo ritenute necessarie variano a seconda che si tratti di concessioni fatte a longobardi « *a singulis neapolitanorum* » (a cominciare dai tempi di Landenolfo, 895 - 897, e del contemporaneo duca Sergio II) (cap. 3) o di *cessionones* compiute a qualunque titolo da parte dei napoletani a favore dei longobardi (capp. 4 e 5) o, invece, si tratti di terre acquistate da napoletani: nel quale ultimo caso la procedura è alquanto più complessa. Se l'autore si presenti in giudizio e riesca a *difendere* la sua vendita, questa sarà valida per sempre; qualora, invece, pur presentandosi, non voglia o non possa garantire la proprietà della cosa venduta o neghi addirittura che ci sia stato un atto di vendita, la decisione risulterà dal giuramento di sei napoletani, scelti ad arbitrio dei longobardi, se il valore della terra contesa superi i 30 soldi, e di tre soltanto, qualora i 30 soldi non vengano superati. Se, infine, non compaia alcun *auctor* e il napoletano sia in possesso della terra, basterà ad averare la *cartula* il giuramento di quei sei napoletani che l'altra parte, quella longobardica, reputerà degni di fede. Per evitare risentimenti e conservare quell'aria di cordialità che circola nelle disposizioni del patto, e che è dovuta alla minaccia saracena, diretta contro l'uno e l'altro stato, il duca di Napoli promette che, pur dimostrato il torto dell'*auctor* che non riesca nella *defensio* della terra venduta, egli non farà, per parte sua, valere i diritti alle composizioni, che le clausole contrattuali del tempo stabilivano, come ognun sa, talvolta anche in misura assai elevata.

Assai più ampio di questi precedenti e d'interesse non limitato ai soli *tertiatores* è il patto stipulato tra Sicardo e Andrea, l'836, certamente dopo la guerra che pose a repentaglio l'indipendenza della capitale medesima del ducato. In nessun altro precedente patto il peso della sconfitta si risente quanto in questo. Ne fa fede la redazione medesima dei vari articoli del trattato che assume la forma di convenzione e di accordo solo in pochi casi

(. . ita stetit . .), laddove nella maggior parte s'ispira al *sic volo sic iubeo* con cui il vincitore usa parlare al vinto.

Purtroppo dei quarantanove capitoli dell'intero capitolare non ce ne sono sopravvanzati se non diciannove, nè quelli perduti, a giudicare dalle rubriche, erano i meno interessanti. Senonchè, sarebbe ozioso discutere sul loro significato e sulla loro portata. Delle opinioni opposte e diverse avanzate al riguardo non ce n'è alcuna che manchi di plausibilità, ch'è come dire essere impossibile, allo stato delle fonti, giungere a un risultato positivo.

Preme piuttosto rilevare come tra i capitoli superstiti il quattordicesimo soltanto riguarda direttamente e da vicino i *tertiatores* e, in conseguenza, quelle terre liburiane sulle quali essi abitavano. Sarà opportuno rileggerlo:

« *De tertiatoribus vero hoc stetit, ut nulla nova eis a parte rei publice imponatur, excepto antiqua consuetudine hoc [est] ¹ responsaticum solum et angaris et calcarias simul et ad domin[o]s su[o]s ² angarias et pensiones secundum antiquam consuetudinem nec non et exenium adducere ³, unum semel in annum, quod fuit prisca consuetudo, nam nulla alia nova imponatur a parte rei publice ad eos qui se dividunt, nisi tantummodo responsaticum et angarias suprascriptas, et si quis hoc presumserit facere rei publice, ut ad terciatores amplius imponatur, nam nulli alii homini et si quis insuper hoc facere presumpserit, componat solidos XXVIII et quod tulit reddat.* »

I carichi che colpiscono i *tertiatores* vanno a un tempo accostati e divisi, divisi perchè una parte di essi è dovuta allo stato (*rei publice*) e una parte ai padroni delle terre (*ad dominos suos*), accostati perchè, se vedo bene, qui stato e privati non compaiono esclusivamente l'uno disopra agli altri, titolare il primo dell'imposta, aventi diritto i secondi alla parte dominicale del reddito, ma talune di quelle prestazioni e taluni di quei carichi che vanno a finire nelle mani dello stato hanno anch'essi carattere patrimo-

¹ Bluhme.

² Pellegrini per *dominas suas*.

³ Giustamente il Capasso anzichè *ad ducem*. Non è il caso di ripetere qui le sue osservazioni generalmente accolte. V. CAPASSO, III, p. 154 nota (4).

niale e non si distinguono dagli altri che, invece, si riscuotono a beneficio dei privati. Il Leicht ch'è di diverso avviso ritiene che anche qui permanga, mutato il nome, il sistema romano della *capitatio*, di cui nei carichi ricordati dal capitolo 14 si troverebbero tracce evidenti.

Pertanto anche ai nostri territori si sarebbe estesa l'antica e non commendevole consuetudine di cedere la proprietà, conservando l'obbligo di corrispondere l'imposta per conto e in vece dell'acquirente ¹.

Senonchè, non mi par possibile considerare quella garanzia *a parte militiae* o *a parte langobardorum* diversamente da qualsiasi altra garanzia per evizione che il venditore prestava *ab omnibus hominibus* o, in particolare, nei riguardi delle pretese uxoriali basate sulla *quarta*. Del resto, il termine *responsaticum* sta sicuramente a designare non un'imposta, ma la prestazione annua dovuta dai coloni al signore: la stessa cosa adombrata nel capitolo 14 col termine *pensiones* ². Nemmeno particolare pretesa statale pa-

¹ Cfr. LEICHT: *Studi cit.*, II, p. 47. Che i *censa* e i *tributa* a cui si trovano soggetti anche gli abitanti di villaggi settentrionali (Flesso, Gabba - Lizzano ecc.), fossero pagati allo stato come a *Grundherrn* l'aveva affermato di contro al Leicht, lo Schneider *op. cit.*, p. 175 n. 1, sulle tracce del DOPSCH: *Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland*, II², pp. 348 sgg.

² Giovanni f. q. Petri offre al mon. dei SS. Sergio e Bacco due « *hospites fundatos de loco qui vocatur pirum territorio liburiano... cum ipsorum fundos et cespistes et omnem consuetudinarium censum seu regulis et responsaticas...* » (Cfr. R. N. A. M., I, n. XXXVII, pp. 131-137); ...« *responsaticum... triticum modia trea pro augusto mensis* » (R. N. A. M., II, pp. 39-40, n. LXIX; 13 aprile 955). Il duca Sergio donò il 2 settembre 1009 alla badessa Maria il mon. dei SS. Gregorio e Sebastiano e del Salvatore e quello di S. Pantaleone da lui insieme uniti «... *cum omnibus casalibus et terris cultis et incultis... quamque et omnibus hospitiibus et commenditis fundatis et exfundatis vivorum et mortuorum, omnia cum cespitibus et consuetudinibus et regulis et responsaticas et salutes...* ». Probabilmente gli aggravi qui ricordati erano appartenuti sin qui al duca: se passano al mon. è ovvio che non si tratta di un'imposta, ma certamente di un reddito di natura patrimoniale (Capasso, III, n. VIII, pp. 21-23; 2 settembre 1009). Piuttosto pare che abbia avuto carattere di aggravio pubblico la *datio*,

iono le *angariae* dovute, anch'esse, così alla *pars publica* come ai privati signori.

Col Capasso, leggerei anch'io *calciarias* per *calcarias*, nè a un'interpretazione diversa da quella solita a darsi a *calciaria* mi indurrebbe il fatto posto in rilievo dal Tamassia che, nel noto placito istriano dell'804, sia detto «*calciarias nunquam fecimus*» con evidente riferimento all'onere di fare o cuocere la calce, uno dei tanti oneri reali dei fondi romani, sotto l'Impero. Per contrario darei alla *calciaria* del documento napoletano il significato, posto bellamente in luce proprio dal Tamassia, di prestazione speciale corrisposta nel momento della concessione del livello e successivamente in ogni sua rinnovazione ¹.

Un altro onere di carattere pubblico, dunque, che può essere inteso invece come prestazione d'indole privata e comune alla *res publica* e ai privati.

Neppure credo utile il richiamo del Caumo e del Capasso al capitolo di Grimoaldo, che vietò ai *domini* d'imporre agli *aldii* nuovi obblighi maggiori di quelli da essi regolarmente prestati lungo trent'anni ².

I punti di contatto tra le due disposizioni sono soltanto for-

che compare per altro più tardi. Quel medesimo duca Sergio garantisce che «*nullus vicedominus aut dicanus presumat introire in omnibus curtibus et mansionibus et in omnibus hospitibus et commenditis seu defisis suprascripti vestri monasterii a qualivet dationem tollendam vel ad angarias menandum per nullum modum*» (Capasso, III, pp. 26-29, n. X, 1 ottobre 1033). Si può per altro pensare pure a particolari diritti riservatisi dallo stato su quei coloni entrati «*ad habitandum*».

¹ Per i significati originari del termine, per la sua connessione con le terre pubbliche, per i suoi legami col libellatico, per la sua trasformazione da un mero diritto di cancelleria, riscosso per la spedizione degli atti imperiali, in una prestazione speciale propria dei patti agrari e corrisposta al momento della concessione del livello e successivamente ad ogni sua rinnovazione v. TAMASSIA: *Calciarii nomine*, in *Atti del R. Istituto veneto di Sc., lett. ed arti*, LXXX, parte II, pp. 225-264.

² Grimoaldi 1, *De trigenta annorum usucapione*, M.G. H., LL. IV, p. 92.

mali e il riavvicinamento è dovuto esclusivamente al preconetto che *tertiatores* e *aldii* siano una sola e medesima cosa, mentre i motivi sostanziali che le ispirarono sono diversi.

Quella di Grimoaldo è un' applicazione, particolare alla condizione degli *aldii*, della prescrizione acquisitiva trentennale, l'altra di Sicardo è dettata dal desiderio di rendere stabile la condizione di uomini e terre che facilmente potevano cangiare proprietario e nazionalità.

Nè mi pare accettabile l'altra opinione espressa dal Capasso, a proposito dell' espressione « *qui se dividunt* », che compare nel tormentato capitolo 14, e secondo la quale « *qui se dividunt* » sarebbero quei *tertiatores* che, apposta sulla soglia del misero tugurio, la mazza, avrebbero abbandonato la terra, pur rimanendo costretti, e non se ne intende la ragione, a continuare a servire « *ratione personarum* ». Se fossero proprio quei coloni che, usando del diritto loro riconosciuto, lasciassero per sempre il fondo, sarebbe strano che si stabilissero le loro prestazioni e i loro obblighi proprio al momento in cui essi, rotti i vincoli antichi, migraressero verso altre terre e verso nuovi destini. È più probabile ritenere con lo Hirsch, che si tratta, invece, di quei *tertiatores* restati ancora comune proprietà delle due parti.

XIV.

Tertiatores e hospites

Scacciata per tal modo la classica *tertia* dalla porta, non mi par nemmeno che la si possa far rientrare dalla finestra.

È stato osservato, ad esempio, che i medesimi *tertiatores* dei patti di Arechi e di Sicardo ricompaiono più tardi col nome significativo di *hospites*: quello stesso che Paolo Diacono usa in uno dei passi tanto tormentati dalla critica, quel nome, cioè, che ora, *vicissim*, è passato a designare non i vincitori, ma i vinti, non i titolari del reddito del fondi invasi, ma coloro che erano costretti a corrisponderlo. Tuttavia, con questi *hospites* liburiani quegli altri che, più antichi dei Longobardi, trassero il lor nome dall'istituto romano dell'ospitalità, non hanno nulla da vedere.

Che gli *hospites* siano i continuatori dei *tertiatores* è vero,

ma soltanto perchè, sia gli uni, sia gli altri, formavano la categoria (che consentiva diversità e sfumature) dei coltivatori della terra, variamente legati a questa e vincolati da prestazioni, anche di natura personale, verso il proprietario, e dotati d'una certa limitata capacità giuridica. Gente tutta che lavora su terra altrui, chiamata da migliori condizioni di vita, fuggiti da terre più o meno lontane, alla chetichella, oppure col rito solenne imposto dai patti longobardo-napoletani.

Il Tamassia ha considerato da par suo quest'esodo di rurali e ne ha rintracciato le lontane origini romane, pur costretto a vedere nelle condizioni economiche e sociali dell'Italia meridionale le ragioni che ne agevolarono la diffusione e resero le manifestazioni di quel fatto quasi identiche dovunque. Connesso con questi tristi avvenimenti della diserzione delle terre è lo *ius affidandi*: la facoltà, non necessariamente di diritto pubblico, di accogliere sulla propria terra gente d'altre terre, *peregrini*, o altri che siano, legandoli con un vincolo di protezione e di difesa¹. La storia dell'istituto è lunga ed è merito del Tamassia averla seguita dagli ultimi tempi imperiali sin sotto la dominazione normanna. Ma non mi pare che gli *hospites* liburiani possano senz'altro essere accomunati, coi *defisi*, *commenditi*, *accactati*². Per lo meno dalle no-

¹ TAMASSIA: *Ius affidandi. Origine e svolgimento nell'Italia meridionale*, in *Atti del R. Istituto di Scienze, Lett. e Arti*, LXXII, parte II, 1912, pp. 343-390.

² Distinti appaiono, ad esempio, in un doc. del 30 marzo 943 (*Reg.* n. 49): «...*offert integram portionem suam de aliis omnibus ospitibus fundatis et exfundatis... et de omnibus commenditis fundatis et exfundatis cum ipsorum fundoras et cespites...*». Cfr. pure un diploma di Marino duca di Napoli del 20 novembre 975 che concede al mon. dei SS. Severino e Sossio tutto ciò che alla *pars publica* spetta in confronto degli «...*omnibus hospitibus et commenditis censitis seu serbi prefati vestri monasterii*» e cioè «*angarias aut excaticas vel erbaticas aut qualibet datum neque alia qualibet datione aut salute querere*» e inoltre: «*Concessimus et tradimus... omnem paratum et conquestum de omnes homines commenditis et defisis vestri mon. quanti habitant in fundoras et terris memorati vestri monasterii aut quanti defisis memorati vestri mon. abitant intus istam nostram civitatem*» (R.N.A. M., II, n. CLXII, pp. 239-41).

stre fonti non appare che gli *hospites* liburiani fossero legati ai loro padroni da un vincolo particolare, riferibile a quanto si è detto or ora. Il termine sta a designare chiunque lavori l'altrui terra, soggetto a determinate consuetudini, le quali legano lui non meno che il signore. E si distinguono invece, chiaramente, dai *defisi*, che compaiono nei documenti napoletani citati dal Tamasia, con posto a sè, e sono più propriamente *peregrini* che, *sine auctore*, cercano protezione in uno stato straniero.

Altre prove dell'esistenza di quella *tertia*, che invece sfugge da tutte le parti, si vogliono rinvenire in taluni documenti, o, per dir meglio, nell'interpretazione che si dà loro.

Mi limiterò a esaminare un documento capuano del 1050, su cui il Capasso richiamò pel primo l'attenzione. Esso non dice se non che taluni abitanti di un *locus* liburiano, palesamente dei longobardi, vendono una loro terra ad altri longobardi e garantiscono agli acquirenti, qualora sia successivamente affacciata una pretesa napoletana (a *parte militie*) alla terza parte, di pagare tre soldi e 1/2 « *bonos bysanteos et bene pesantes* », laddove le altre *quinque sortes* resteranno sicuramente in possesso dei compratori « *in perpetuum* ». Sarà bene rileggere il brano testuale :

« *Tamen, si aliquando tempore nos qui supra benditores vel nostris heredibus de ipsa fundura nostra exfundati fuerimus et pars militie neapolitanorum in memorata terra que vobis superius benundedimus pertinentiam habere quesierimus et quiscumque ex nobis vel de nostris hereditus fuerit et a talis partibus ipsas vobis vel ad vestris heredibus defendere non potuerimus, quatenus dare debeamus vobis et ad vestris heredibus auri solidos tres bonos bysanteos et bene pesantes et medium per ipsam tertiam partem que a parte militie inde perdidideritis per ipsum fundum ubi fundati sumus secundum consuetudinem de liburie, et ipse relique quinque sortes ex eadem terra abeatitis et possideatis ipsos bos et vestris heredibus in perpetuum* »¹.

Il Capasso, dando rilievo al fatto che al compratore restano i 5/6 della terra, ritiene che il diritto della *pars neapolitanorum* fosse precisamente di un terzo rispetto all'intero fondo, e di un sesto nei riguardi della metà. In altre parole, venendosi alla di-

¹ R. N. A. M., n. CCCXII, pp. 1-3 (maggio 1050).

visione di ciascun fondo, l'originario terzo spettante ai longobardi e ai napoletani, poichè doveva ora commisurarsi su metà soltanto della terra, si riduceva automaticamente a un sesto. Senonchè, qui non si tratta di una terra isolata, ma di una terra pertinente a un fondo, com'era costume della divisione del suolo in quei tempi e in quei luoghi; di che le nostre fonti sono così piene da non rendere necessaria particolare esemplificazione. La garanzia di evizione ha da avere effetto solo dal momento che i venditori saranno *exfundati* dal fondo, dal quale, pertanto, pur dopo la vendita, la terra in questione continua a dipendere.

La *tertia* sarà pretesa dai napoletani, come ogni altra volta in cui i *solidi dati fuerunt*, sulla base di una espressa disposizione del patto che limitava a quella quota il loro originario diritto alla metà di tutte le terre liburiane. E sarà esercitato nei confronti di tutto il fondo. Nè è da escludere che, o perchè quella terra ne rappresentasse la metà, o per altro motivo che ci sfugge, quel diritto e quella pretesa napoletana si riducesse, di fronte alla terra venduta, appunto a un sesto. Non senza ragione in quel brano ora trascritto si parla di *tertia* nei confronti del fondo e le *quinque sortes* compaiono soltanto come parte «*ex eadem terra*»¹.

XV.

La condizione giuridica dei *tertiatores*

Della condizione giuridica di questi *tertiatores* e dei loro discendenti, comunque si chiamassero, è stato fatto cenno qua e là nel corso del presente lavoro. Giova ora, raccogliendo le fila, esporre i risultati consentiti dall'esame dei documenti, con l'avvertenza, forse superflua, che non s'intende punto di esaminare di proposito tutti i problemi connessi al nostro particolare argomento.

Sulla base della rubrica 32 del patto di Sicardo («*Ut coloni terciatores non dent in collata nec in pactu*») non mi pare si possa seguire il Capasso nel suo configurare, nella classe dei *ter-*

¹ L'ipotesi del Capasso è stata accolta dal Leicht: *op. cit.* p. 65. Ancora meno verisimile è l'interpretazione avanzata dal Mayer, *Italienische Verfassungsgeschichte*, I, p. 44 n. (77).

tiatores, due categorie speciali, quella dei coloni *tertiatores* e quella dei semplici *tertiatores*, i primi quasi del tutto liberi, « *non servili vel potius aldionali nexu, sed iure colonario dominis et terris adstricti, ita ut a tributis quae collata et pacta vocabantur... immunes essent* »; gli altri in diversa condizione di soggezione a seconda della nascita o dei patti. E, invero, un'ipotesi siffatta, oltre che non trovare riscontro nei documenti, non è forse nemmeno giustificata da quella medesima rubrica, che può aver voluto distinguere, senza per altro farne una categoria speciale dal punto di vista giuridico, questi coloni *tertiatores*, soggetti ad alcuni pesi ed esenti da altri, dai semplici coloni, i quali compaiono, a mò d'osempio, nelle rubriche 42 e 44 di quel medesimo capitolare siccardiano. Piuttosto, originariamente, l'attributo di *tertiatores* poté esser dato anche ai servi. Nelle fonti compaiono come tali alcuni *hospites*, che, sicuramente, questa volta, sono una sola cosa con gli antichi *tertiatores*¹. Senonchè, nella maggior parte dei casi, *servi* e *ancillae* vengono ricordati separatamente dai *terciatores* e dagli *hospites*, e paiono formare una categoria affatto distinta ed estranea. Sicchè, nel momento in cui le fonti si fanno più numerose e l'indagine non è costretta ad aiutarsi con le congetture, si può escludere che vi fossero *tertiatores servi*, *tertiatores coloni*, e *tertiatores* puri e semplici. I coltivatori della Liburia, dei quali fanno cenno i patti napoletano-longobardici, sembrano, invece, appartenere a una sola grande categoria di lavoratori della terra, legati a questa da certi vincoli e discendenti dagli antichi coloni romani, sia che questi, come nella maggior parte dei casi, avessero risieduto in terre fiscali o divenute tali, sia che loro dimora fossero state terre appartenenti a privati. E invero dovè, io credo, essere assai facile e frequente un pareggiamento nelle condizioni sociali e giuridiche dei rurali che vivessero su terre di diversa origine, ma confinanti. Assai presto, e in seguito a uno sviluppo economico, di cui ci sfuggono motivi e lineamenti, dovè scomparire quella speciale prestazione del terzo del prodotto, la quale aveva

¹ *Petrus e Stephanus* «...*hospites et servi sunt a partibus militie et a partibus Langobardorum*» del mon. dei SS. Sergio e Bacco. Cfr. R. N. A. M., II, n. CLXIX, pp. 254-55 (17 maggio 978).

dato origine a quel nome di *tertiatores*. Poichè, nè dai documenti, nè dai patti, che si sono precedentemente esaminati, si può mai dedurre il pagamento di un canone o di un' imposta di tale misura. Le poche volte che il termine *tertia* s' incontra, sta a denotare o la parte del fondo a cui si riducono, incontrandosi con un atto di alienazione (*solidi dati sunt...*), gli opposti diritti delle due *partes*, oppure, senza alcun recondito scopo, vuol indicare semplicemente la parte di un fondo o di una terra, di cui sia stata fatta una triplice divisione. Le prestazioni alle quali quei coloni sono tenuti, possono, nella sostanza economica, corrispondere a quella antica che li caratterizzò, sebbene la cosa non sia affermabile categoricamente. Essi devono il *responsaticum*, il *calciarium*, la *pensio*, l' *exenium*, dono annuale, tutte quante corresponsioni in natura, dalle quali mi pare sia da escludere un carattere d' imposta o di aggravio pubblico in generale ¹, e sono obbligati anche a servizi personali, designati nel capitolo 14 del patto di Sicardo come *angariae*.

Vincoli e pesi che non li trasformavano certo in schiavi, i quali, appunto perchè giustapposti nelle fonti a loro, erano tutt' altra cosa. Avevano, dunque, buon giuoco quegli autori che, fondati sui nostri *tertiatores*, opinavano che gli italiani non fossero stati ridotti in schiavitù dal barbaro Vinilo. Ma il giuoco diventava men buono quando quegli stessi autori passavano a configurare i vinti quali *aldii* e a vedere ancora nei *tertiatores* appunto gli antichi *possessores* romani decaduti dalla loro condizione di libertà e divenuti *aldii*. Laddove quei *tertiatores* non erano se non antichi coloni romani i quali avevano semplicemente mutato padrone oppure, invece che uno dovevano servirne due, che si dividevano tra loro terre e prodotti.

Su quel fondo comune, rappresentato dall' antica classe romana dei rustici, a seconda delle condizioni economiche e del grado di

¹ È diversa cosa da questi invece la « *data vel collecta que est pensione publica* » o la « *data que est pensione publica* » che sono pretese dalla *res publica* dei principi di Capua insieme con l' « *equum per servitium publicum faciendum et angarias et vigiliis civitatis et muros vel terras custodiendum ostem...* ». (Cfr. R. N. A. M., III, n. CCX e CCXIII, pp. 83 e 89-90; luglio 1888 e 1 gennaio 1889).

civiltà delle singole parti d'Italia, sorgevano, diversamente atteggiata e con diverso destino, le nuove categorie e classi di lavoratori del suolo, alle quali, per altro, è poco cauto conferire una medesima configurazione giuridica.

È fuori questione che i *tertiatores* avessero o guadagnassero, sebbene in certi limiti, capacità di acquisto e in conseguenza vendessero e acquistassero. Nelle lotte che insanguinavano la Liburia, avevano finito col considerarsi quasi proprietari del fondo ad essi affidato e a disporne come di cosa loro. Nei patti e in alcuni documenti è restata traccia di queste alienazioni, che si era costretti a riconoscere, e che fecero progredire in qualche modo la condizione giuridica di questi coloni. Compivano atti del genere finanche i servi ¹.

Nè ai *tertiatores* era vietato di abbandonare il campo, in cui fossero *fundati*: a tal proposito il patto di Arechi impone soltanto determinate formalità, ma non vuole legare i *tertiatores* eternamente alla terra ². Che potessero liberamente contrarre nozze legittime, è provato dal fatto che persino quei *tertiatores servi*, menrovati precedentemente, si facevano riconoscere il diritto di liberamente *uxorare et maritare*.

D'altra parte, si è già notato come finissero col mutare il loro nome in quello di *hospites*: termine venuto a designare i coltiva-

¹ Cfr., ad esempio, un doc. del *Chronicon S. Sophiae* in UGHELLI-COLETI, X, col. 437, a. 841: (per la data BERTOLINI: *I documenti trascritti nel Liber preceptorum beneventani monasterii S. Sophiae* in *Studi Schipa*, Napoli, 1926, pp. 11-47) che conferma a S. Sofia tutti i suoi possessi anche quelli che i «*servi... coenobii ad liberos homines vel ad alios servos dederunt aut per venditionem aut aliter quomodocumque*» e promette che «*infra potestates*», vale a dire tra le due potenze confinanti, non si confermeranno quelle alienazioni «*per capitularem aut per aliquam repromissionem*».

² Il capitolo 11 parla del *censiles homo de liburia* il quale *patitur oppressiones* e che può, per sfuggire a queste, *exfundare de ipso fundo*. La seconda parte di questo capitolo non conferisce, com'è stato talora inteso, al proprietario un diritto di perseguire e riportare nel fondo il *tertiator*, ma piuttosto intende non vietargli di ricondurlo alla vecchia dimora, se gli riuscirà di farlo con la persuasione: «*Si... potuerit revocare ipsum tertiatorem in ipsum fundum...*».

tori delle altrui terre, napoletane e convicine. Il vincolo che lega gli *hospites* alla terra e al signore si tramanda di solito di padre in figlio; ma non è da escludere che anch'essi potessero abbandonare, come i più antichi *tertiatores*, la terra e mescolarsi con quella ristretta categoria di liberi contadini, dei quali si trova traccia anche in Liburia, e i quali dovettero, essi per l'appunto, stabilire la clausola, frequente nei contratti liburiani, mirante ad assicurare il diritto di cangiar casa e padrone¹.

Abitavano, gli uni e gli altri, misti fra loro e pareggiati ogni giorno più dalle condizioni di vita², in *loci*, detti a volte *vici*. In taluni casi paiono una sola cosa col fondo³ costituito da una terra su cui sorge la casa colonica e da cui dipendono minori campi e

¹ Potè esserci tra loro la stessa differenza rilevata propriamente per l'Oriente dallo ZACHARIAE (*Geschichte cit.*, pp. 218-288) tra i liberi coloni e coloni *ensibus adscripti, censiti, o adscriptitii*. La caratteristica principale rilevata dallo Zachariā, quella cioè che gli *adscriptitii* non possedevano beni, in Liburia non pare esistita, ma un certo effetto aveva su quei liberi che senza possessi propri entravano nella terra altrui per lavorare e sui quali lo stato avanzava determinate pretese: «...*omnes liberos homines qui res proprias non habent et in rebus equidem monasterii resident ad laborandum vel illos qui sponte ibidem ad laborandum intraverint et res proprias non habent, ut sint defensi ab omni datione et cuncto servitio publico*» (*Chron. S. Sophie in Ughelli*, X, col. 440; 19 luglio 961).

² Non diversamente che se trattasse con un libero coltivatore si comporta in un documento del 13 aprile 955 Aligerno Kaietanus *f. q. d. Leoni prefecti*: «...*a presenti die dedi et tradidi tibi angelo filio q. boni pro vice tua simul et pro vice leoni seu boni germanis tuis hoc est hospitiibus meis de vico qui nominatur garelianum... fundum meum positum in nominato loco*» con l'obbligo di corrispondere quale *responsaticum* «*triticum modia trea pro augusto mensis...*» R. N. A. M., II, n. LXIX, pp. 39-40. Stefano «*colonus de loco qui vocatur sanctum Stephanum ad ille fracte*» contende con un tal Giovanni *f. q. Anastasii tribuni* (*Ibid.*, I, n. XI, pp. 38-39; 24 aprile 926).

³ Tra gli infiniti esempi che si potrebbero addurre ricordo la divisione tra Eufemia ed altri consorti degli *hospites* del luogo detto «*pariete ad illi granarii, una cum uxoriibus et filiis et filiabus nuruis atque nepotibus ipsorum et cum illorum fundoras et terris et cespite et censum et regulis et salutes et cum omnem illorum paratum et conquesitum...*» (R. N. A. M., III, n. CLXXXIX, pp. 19-21).

terre e in seno a cui non è inverosimile che si formassero abitati. Per questi *vici* è impossibile, data la mancanza di fonti, stabilire la discendenza da antichi *vici* romani o addirittura preromani. I loro nomi talora sembrerebbero derivati da appellativi di fondi romani (*Amulianum, Tetitianum, Ferrucianum*): talaltra mostrano di essere di origine più recente e designazioni popolari di località venutesi man mano formando. Comunque, qui non si possono cogliere segni di vita autonoma nè si può parlare di tentativi e avviamenti a forme meglio individuate di consociazione. Il controllo statale sulla loro vita, più severo per la loro recente origine fiscale, si esercita a mezzo di *actionarii* o decani: gli uni e gli altri non possono essere se non ufficiali con funzioni prevalentemente finanziarie e fors'anche di polizia. I quali non è nemmeno certo che vivessero sul posto, sembrando piuttosto inviati a intervalli dal centro; e i due stati ne garantiscono *ad invicem* l'integrità personale e la libertà d'azione ⁴.

D'altra parte, sebbene quei fondi e quelle terre liburiane servissero nella maggior parte a garantire il sostentamento dei *militēs* napoletani e degli *exercitales* longobardi, non si ebbe un insediamento loro nei *loci* della Liburia, abitati soltanto da coloni e da liberi affittuari. Sicchè non si ebbe qui la possibilità della formazione di interessi propriamente politici che agevolassero il sorgere di forme di vita autonoma. Il che, come ognuno vede, è cosa diversa da quella che le Schneider volle pare a fondamento ultimo della sua teoria sull'origine del comune rurale: che, cioè, dai comuni curtensi, perchè in essi non agì quale linfa vivificatrice, com'egli dice, la forza costruttiva e il vigore giovanile della razza longobardica, non fu possibile lo sviluppo di forme di vita autonome e anelanti a libertà.

Neppure v'ha traccia nel nostro territorio di beni comuni, *vicanalia*, *communalìa* e altri simili, la cui importanza come punto di appoggio delle organizzazioni rurali è stata giustamente posta

⁴ *De accionariis vero ambarum partium ita stetit, ut inlesi debeant ambulare per acciones suas, utitates peragendo et nullus presumat eis iniuriam aut lesionem facere...* » cap. 12 del capitolare di Sicardo in Capasso, III, p. 153.

in rilievo dalla più recente dottrina per l'Italia settentrionale e centrale¹. Anche qui occorrerà una più ampia e minuta indagine prima di estenderne all'Italia meridionale i risultati. Le designazioni di *terre hominum*, o altre che siano, che compaiono nella descrizione di un fondo, o valgono solamente a indicare che questo confina con le terre di un altro *locus*, che sarebbe stato superfluo partitamente designare, ovvero presuppongono quegli *homines* e le loro terre, qui genericamente additati, già noti alle parti contraenti per altri motivi². Lo si può dedurre con chiarezza da due documenti nolani. Nel primo è ricordo di una controversia tra il monastero dei SS. Sergio e Bacco con alcuni *homines* di Cutignano, nominativamente indicati. Nel secondo, a proposito di quei medesimi beni, oggetto del primo documento³, si parla di una « *terra de illis omnibus de loco qui vocatur Cutinianum..... quam ipse igumenus atprensit ab ipsis omnibus de Cutinianum* »: *chartula* che è proprio una sola cosa con quel primo atto⁴.

¹ Cfr. per tutti BOGNETTI: *Sulle origini dei comuni rurali del Medioevo*, in *Studi pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la Fac. di Giurispr. dell'Univ. di Pavia*, X, 1926, pp. 131-216 e XI, 1927, pp. 51-220.

² « *...una petia de terra que vocatur ad parietina posita in memorato loco sancto Stephano qui habet fines... et de alio latere coheret terra de hominibus de caucilione...* » in *R.N.A.M.*, I, n. XI, pp. 38-39 (24 aprile 926): una *petia de terra* sita nel loco di *Anianum* confina « *...ex alio latere coheret terra de hominibus de Maranum; ad vero alio capite terra de hominibus de Calbectianum* ». Cfr. *R.N.A.M.*, I, n. XXI, pp. 75-77 (10 dicembre 934); « *...constituta in loco qui appellatur caucilione... coherente sivi ab uno latere terra de hominibus de loco qui dicitur paritinule et de alio latere coheret terras qui pertinet de fundora de loco qui appellatur crisanum...* » (*Ibid.*, n. XXV, pp. 88-90).

³ Cfr. *Reg.*, n. 351, pp. 216-18 (11 settembre 1013) e n. 388, pp. 242-43 (5 gennaio 1021).

⁴ LIZIER: *L'economia rurale dell'età pre-normanna nell'Italia meridionale*, Palermo, 1907, pp. 28-33, interpreta in modo analogo quelle formule, ma ritiene che una proprietà pubblica è esistita accanto ai semplici usi civici su terre altrui. Senonchè gli esempi ch'egli adduce non sono persuasivi.

La vigilanza dei due stati e dei loro organi in queste turbate e contrastate terre di confine non consentì certamente sconfinamenti e usurpazioni di terre pubbliche. Nei boschi e nei prati, appartenenti al fisco del ducato di Napoli o dei principati longobardi, fu consentito al certo di far legna o di portare animali al pascolo. Vi si riscuoteva una tassa (*escaticum glandaticum*), dalla quale (e più precisamente dall'*escaticum*) i *tertiatores*, a credere a una rubrica del *capitulare* di Sicardo, furono esonerati¹. Non se ne conosce il motivo, ma non si è lontani dal vero, se si afferma che quel privilegio dovè essere stabilito di comune volontà delle due parti, le quali in fondo ne ritraevano egualmente vantaggio; dato che, per le condizioni particolari della Liburia, non era raro il caso di *tertiatores* napoletani costretti a usare i boschi e i prati del fisco longobardico, o di *tertiatores* longobardi spinti da analoghe condizioni locali a far capo ai boschi e ai prati del duca di Napoli.

Non di rado queste foreste e prati e terre paludose furono graziosamente donate da duchi napoletani e da principi longobardi a monasteri e a chiese, a cui conseguentemente passarono i diritti di riscossione delle tasse or ricordate: inizio di un fenomeno che avrà larga estensione nel successivo periodo della dominazione normanna allorchè assumerà aspetti feudali e quei diritti formeranno una parte, e tra le più importanti, dei diritti e delle utilità cedute al vassallo dal *comes* e poi dal re.

Nè è a dire che il diritto delle popolazioni a usare di quei beni fu in ogni caso rispettato e presupposto². Almeno nella Liburia, e durante i secoli del predominio longobardico, le concessioni

¹ V. § 29. *Ut non tollatur a terciatoribus excusaticum (per escaticum) et porcos.*

² V. per tutte la già citata concessione del duca di Napoli Giovanni: « *Iterum concedimus vobis et firmamus, ut nullus homo a partibus nostris presumat in glande vestri monasterii, quod est positum iuxta Pantannum, aut in ipsa silva vestri monasterii, per vim introire, aut ligna exinde incidere, aut animalia ibidem pascere, vel frascas, aut perticas, aut circa exinde tollere, aut excolere absque voluntate et absolute predicti vestri monasterii...* » (1° febbraio 944) in *Chron. vult.*, II. pp. 101-102 (ed. Federici).

non tengono alcun conto di usi e consuetudini preesistenti, nè si preoccupano che gli abitanti possano, privati di quelli, *inermem vitam ducere*, come amerà dire la successiva dottrina meridionale per lungo correre di secoli. Non è raro trovare stabilito che in quei beni è vietato a chicchessia l'accesso o consentito l'ingresso soltanto a tutto beneplacito del novissimo concessionario. In realtà, questi dovette continuare a consentirne l'uso, riscotendo i relativi canoni e riservandosi speciali privilegi, che poi era il modo più economico di sfruttamento; ma basta quella concessione del donante a che venga eliminata, almeno nelle origini, ogni pretesa legittima delle popolazioni. Le quali, per altro, in un secondo momento, tenteranno di assicurarsi lo sfruttamento di boschi e prati, tentativi, seguiti spesso da vittorie, che segnano l'innalzarsi delle classi rurali meridionali, le quali giungono a ottenere accanto a questo altri privilegi che giovano alla formazione di *universitates*, dotate di una certa autonomia. Ma di siffatti movimenti popolari, di cui sono numerose le tracce in altre parti dell'Italia meridionale, non ci è giunta notizia alcuna relativa alla Liburia. Piuttosto deve essere ricordato che l'ordinamento speciale che si è tentato di definire rese più agevole la trasformazione, dovuta ai normanni, dei *tertiatores* e degli *hospites*, in *villani*, e che da questo fatto fu ritardato quel movimento verso le garanzie e libertà civili, che, come del resto anche in altre larghe zone dell'Italia meridionale, dovè prendere le mosse dalla lotta contro i vincoli feudali.

GIOVANNI ITALO CASSANDRO

QUALCHE RAGGUAGLIO BIBLIOGRAFICO

1. Primo a studiare da un punto di vista storico-giuridico la Liburia fu il Pratilli (*De Liburia, dissertatio*, in *Historia principum langobardorum* di Camillo Pellegrini, ediz. di Napoli, 1751, III, 242-63), che, per altro, anche questa volta, formò talune ipotesi o prive di qualsiasi fondamento documentario o fondate su documenti inventati da lui medesimo. Sta in fatto, tuttavia, che proprio dal Pratilli in poi si cominciò a credere alla coesistenza di due Liburie: l'una *ducalis seu de partibus militiae*, l'altra *Longobardorum*, che, estesa tra il Clanio e il Volturno, sarebbe stata oggetto di cupide brame così da parte napoletana come longobardica. Errore a cui il Pratilli fu forse indotto dalle formole «*a parte militiae*» e «*a parte longobardorum*» che s'incontrano nei documenti autentici, e al quale si tennero aderenti non pochi scrittori posteriori, quali in tempi più vicini a noi gli editori dei *Regii Neapolitani Archivi Monumenta* e prima di loro il Parente nel libro sulle *Origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa*, I, p. 69 (Napoli, 1857) e prima del Parente l'avvocato Carlo Franchi, in una dotta allegazione forense, nella quale, col titolo *Dissertazione su l'origine, sito e territorio di Napoli* (Napoli, 1754: cfr. spec. p. 58 sgg.) sostenne le ragioni della città di Napoli contro Sant'Arpino e altri casali di Atella. Bensì il non meno valente difensore di costoro, ossia l'avvocato Carlo Magliola, di cui s'ha a stampa una *Difesa della Terra di Sant'Arpino ecc.* (1755) e una *Continuazione della difesa della terra di Sant'Arpino ecc.* (1757), tenne a ridurre il più possibile la Liburia ducale, affermata dall'avversario una sola cosa col territorio napoletano, procurando mostrare, da un lato, che quale che fosse in un secondo momento l'estensione della Liburia, essa era stata, nelle origini, molto modesta e, nonchè superare il Clanio, non lo raggiungeva neppure; e, d'altro canto, che, pure ammettendo l'esistenza d'una Liburia longobardica, non si poteva dedurre da ciò che quella napoletana, ossia la vera Liburia, abbracciasse il territorio vastissimo che asseriva il Franchi. E che i documenti mostrino eccessive le tesi opposte dei due avvocati, è quasi superfluo osservare. Non superfluo sarà invece aggiungere che nemmeno il Capasso, il quale studiò così a fondo l'argomento, raggiunse pienamente il segno. E invero i patti longobar-

do-napoletani non concernono punto il «*supremum dominatum*» di questa, ma soltanto l'«*agrorum et hominum servilis vel quasi servilis conditionis possessionem sivi proprietatem*». E cioè i due stati contraenti non attesero punto a fissare un confine politico, che, per contrario, restò sempre incerto, e, perchè incerto, porse all'una e all'altra parte perenne occasione di maggiori o minori sconfinamenti guerreschi: bensì intesero stabilire che, a chiunque appartenesse l'alto dominio delle varie terre liburiane, condizioni e usi dei coltivatori restassero perennemente i medesimi. Inoltre, non perchè talune controversie relative a terre liburiane eran portate talora innanzi a giudici napoletani, è lecito concludere col Capasso, che tutti i patti del genere dovessero essere giudicati sempre dalle magistrature del ducato. Nè ha forza probante il fatto che un documento redatto nella Liburia rechi un'intestazione bizantina, dal momento che altri documenti, ricordati proprio dal Capasso, recano, per contrario, intestazioni di principi longobardi. E, per ultimo, all'osservazione che i patti stipulati nei secoli VIII e X tra napoletani e longobardi a proposito della Liburia non avrebbero ragion d'essere «*si Liburia integre ad Longobardos pertinuisset*» è fin troppo facile contrapporre l'altra che essi non avrebbero egualmente ragion d'essere se, come sostiene il Capasso, «*Liburia integre ad Neapolitanos pertinuisset*».

2. Il Troya, primo a porre la conquista longobardica in rapporto con la particolare condizione dei *tertiatores* liburiani, sostenne che i vinti, ridotti «nella generazione degli aldi ed anche de' servi germanici, secondo la maggior o minor ferocia de' Longobardi» (*Discorso sulla condizione de' Romani vinti da' Longobardi*, Napoli, 1841, p. XXXI) si chiamarono nel ducato di Benevento invece che «*aldii*», «*tertiatores*», nome più acconcio e significativo per coloro che «con provvedimento generale» erano stati dichiarati tributari del terzo (*Codice dipl. long.*, V, Napoli, 1855, pp. 761-2). A conclusioni analoghe pervennero lo Hegel, che dall'esame dei patti liburiani, e segnatamente del capitulare di Sicardo dell'836, trasse conferma della riduzione dei romani nella classe degli *aldii* (*Storia della costituzione dei municipi italiani*, tr. Conti, Milano, 1861, pp. 248, 267 e spec. 269-70); e lo Hirsch che nel suo studio già ricordato considerò anch'egli, senz'altre prove, i *tertiatores* quali antichi possessori romani, dimenticando, al pari dei suoi predecessori, che negli ultimi secoli dell'Impero, la campagna italiana era stata abitata e coltivata non certo da proprietari liberi, bensì da coloni variamente legati alla terra. In evidente connessione con le teorie o, più esattamente, ipotesi ora esposte, è quella del

Capasso, secondo il quale del reddito dei fondi liburiani coltivati da servi o *ospites*, «naturalmente in origine napoletani», si facevano tre parti devolute rispettivamente al colono, al proprietario e allo Stato, il cui terzo sarebbe stato precisamente la *tertia pars frugum* pretesa dai longobardi dopo la conquista (Capasso, III, pp. 140-2 e *Il pactum giurato dal duca Sergio ai napoletani* in *Arch. st. nap.*, IX, pp. 553-7). Ma quanto siano labili gli argomenti su cui è fondata quest' ipotesi fatta propria poi così dallo Schipa (*Il ducato di Napoli* in *Arch. st. nap.*, XVII, pp. 601-2 e *Il Mezzogiorno d' Italia anteriormente alla monarchia*, Bari, 1923, pp. 56-60) come dal Pochettino (*I longobardi nell' Italia meridionale*, Caserta, 1930, pp. 167-70) è stato già mostrato nel corso del presente lavoro e non è il caso qui di ripetere. Qualcosa invece è da aggiungere a proposito del Ciccaglione il quale ritiene che il sistema delle terre liburiane sarebbe importazione dei longobardi, i quali avrebbero concesso a coloro che antecedentemente le coltivavano di continuare a dimorarvi e a sfruttarle, a patto di pagare lo stesso censo a cui erano tenuti i coltivatori longobardi sottratti a quelli tra i coltivatori romani che, incalzando l' invasione, si erano dati alla fuga; sistema che, in un secondo momento, sarebbe sembrato così proficuo ai napoletani, da indurli ad adottarlo, sempre che, per le alterne vicende della guerra, tornassero in possesso del loro antico territorio (cfr. *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napoletani*, Napoli, 1892, pp. 142-9),

Pur ligio alla *communis opinio* che la *tertia*, come nella *Longobardia maior*, fosse un aggravio imposto dai conquistatori anche nella Liburia, Pietro Capei sin dai suoi tempi vide nei *tertiatores* non già gli antichi proprietari romani, ridotti nella condizione di *aldii*, bensì nient'altro che vecchi coloni, tenuti anche pel passato a corrispondere il terzo dei frutti, che, a conquista avvenuta, «essi, in luogo e vece dei loro padroni, recavano alla casa dei nuovi ospiti» (*Arch. st. it., Appendice alla I. serie*, II, 1845, pp. 495-507). Per lo Schupfer che, come si sa, sostenne contro il Troya e lo Hegel aver gl' italiani serbata la libertà civile anche sotto la dominazione longobardica, i *tertiatores* liburiani sono sì gli antichi possessori: senonchè a essi venne tolta tanto meno la libertà civile, in quanto furono costretti a pagare al fisco longobardico il terzo dei frutti «nella stessa guisa che nella precedente età imperiale versavano il tributo nel fisco del principe» (cfr. *Delle istituzioni politiche longobardiche*, Firenze, 1867, pp. 74-80 e *Il diritto privato dei popoli germanici*, I, *Le persone-La famiglia*, Città di Castello, 1907, pp. 58-60). E, senza dubbio, fra le tante ipotesi escogitate per spiegare i tormentatissimi passi di Paolo Diacono,

relativi alla condizione dei vinti, questa dello Schupfer, perchè una delle più salde, è quasi generalmente accettata. Ma non al certo in virtù del documento addotto a sostegno di ciò ch'egli dice dei *tertiatores* liburiani, ossia d'una *chartula venditionis* nolana di data incerta, pubblicata primamente dal Troya, indi nei *Napoletani Archivi Monumenta*. E, invero, tutto ciò che dice quella *chartula* si riduce a questo: che i fratelli Lupolo e Leone, longobardi beneventani, e la loro madre, Silberada, possessori della metà di due *tertiatores*, ossia dei coniugi Mauromondo e Colossa, valenti per intero dodici soldi d'oro ciascuno, cioè *in unum* ventiquattro, vendono questa loro metà, valente, com'è ovvio, due volte sei, cioè dodici soldi d'oro, al possessore dell'altra metà, vale a dire al monastero dei Santi Teodoro e Sebastiano, con l'intesa che il prezzo relativo ai figli dei due *tertiatores* verrà versato dopo che anche di codesti figliuoli verrà fatta conveniente stima. Non una sola parola che consenta di vedere, con lo Schupfer, in quei due poveri coloni, nientemeno che gli antichi possessori romani; non una che giustifichi i complicati calcoli del Racioppi (*Il patto di Arechi e i terziatori della Liburia* in *Arch. st. Nap.*, XXI, 1896, pp. 42-94). Nessuno, al certo, intende negare che, giusta una prassi assai costante nei documenti napoletani e della quale s'incontrano tracce persino nell'età normanna, nella *chartula* anzidetta il nome dei coloni stia a designare anche la terra a cui essi erano legati. Ma «anche», non già soltanto questa. Basta la clausola relativa alla «stima» ancora da farsi dei loro figliuoli a mostrare che la stima già fatta dei due *tertiatores* concerna proprio le loro persone. E quanto alla garanzia che i venditori prestano «a gente longobardorum», anch'essa, come le tante altre successive, va spiegata con la perenne preoccupazione che qualunque acquirente di terre liburiane aveva della *pars publica* del ducato beneventano coi suoi particolari diritti. Nè si potrà infine negare che il documento designa, sì, i due coloni col nome di *tertiatores*, ma non parla punto di «*tertia*».

Mette conto ricordare per ultimo l'opinione avanzata anni addietro dal Favre (*Une hypothèse sur les tertiatores de la Terre de Labour*, in *Nouv. Revue Hist. de droit fr. et étr.*, XVII, 1893, pp. 701-7) e che ha qualche punto di contatto con quella sostenuta nel presente lavoro. Secondo lo storico francese, nell'Italia meridionale e nella Campania si sarebbero formati grandi dominî fiscali, i cui coloni sarebbero stati obbligati a pagare all'erario il terzo dei frutti. E proprio codesti dominî fiscali sarebbero stati oggetto della lotta tra napoletani e longobardi, lotta conclusasi con un accordo che, lasciando fuori discussione il dominio politico della Liburia, avrebbe diviso fra napo-

letani e longobardi il terzo pagato sino allora soltanto al ducato di Napoli. Di regola la divisione sarebbe accaduta fra i due Stati, ma sovente l'acquirente o *fermier emphytéotique* avrebbe diviso con quelli in parti variabili il terzo della rendita: « *une part plus o moins considérable du domaine utile* ». Al qual riguardo, senza venir notando nel singolo i punti di dissenso tra il Favre e chi scrive, giova piuttosto porre in rilievo due cose ben diverse. L'una è che il Favre ha il merito indiscutibile d'aver affermato l'inesistenza di qualunque rapporto fra i *tertiatores* liburiani e il noto passo di Paolo Diacono. L'altra che egli appare molto meno convincente, sia quando pensa che la formazione, nell'Italia meridionale, di domini fiscali fosse effetto della decadenza e rovina di municipii e colonie, sia quando suppone una triplice divisione della rendita, qualora sul fondo abbia pretese, oltre ai due Stati, l'acquirente o enfiteuta. Giacchè, relativa sempre alla *proprietà* di quei tartassati fondi liburiani, la divisione, a cui si riferiscono i patti napoletano-longobardici, avveniva, in condizioni di perfetta parità, tra il fisco beneventano o capuano, il fisco napoletano e coloro « *qui solidos datos habent* ».

IL RIPOSO FESTIVO IN NAPOLI AL TEMPO DI ROBERTO D'ANGIÒ

Il riposo festivo in quell'epoca non poteva essere considerato altrimenti, che quale precetto della Chiesa cattolica, cioè come l'obbligo della santificazione delle festività religiose mediante l'astensione dal lavoro manuale e da ogni altra profana occupazione; per tale sua natura l'osservanza di esso non aveva e non poteva avere altra sanzione che quella delle pene ecclesiastiche, ossia spirituali. Ma nel 1323 accadde un caso di inosservanza di questo precetto, nel quale, quasi prevenendo i tempi, si scorse la violazione di uno stato di convivenza sociale bene intesa, guidata, cioè, non solamente da principii di egoismo e di utilitarismo, ma uniformata anche a quel *mandato nuovo* di amore reciproco che Gesù Cristo diede all'umanità e che è una delle massime fondamentali del Cristianesimo, e naturalmente contiene implicito il divieto che si produca danno altrui per procurarsi il vantaggio proprio, come poteva avvenire nel caso in parola.

Considerata, pertanto, sotto questo aspetto l'inosservanza della santificazione delle feste, alcuni negozianti, che avevano le loro botteghe in Napoli, nella *ruga picalottorum*, esposero a Carlo duca di Calabria, allora vicario del Regno, che altri commercianti loro vicini, dimentichi della salute dell'anima e dediti solamente alla cura degl'interessi temporali, erano soliti tenere aperte le loro botteghe anche nei giorni di festività solenni, badando ad accudire alla vendita delle loro mercanzie e trascurando di assistere agli ufficii divini, dal che conseguiva che altri venditori, i quali in quei giorni avrebbero desiderato intervenire alle sacre funzioni, considerando il guadagno che facevano i loro vicini e che anche essi avrebbero potuto fare, erano costretti a commettere la stessa mancanza.

Veramente, presentato sotto questo aspetto, il ricorso non avrebbe meritato accoglimento, poichè il fine di evitare un eventuale danno pecuniario non si sarebbe potuto addurre come motivo valevole a giustificare l'inosservanza di un precetto religioso, ma d'altra parte non si potrebbe non trovar naturale che i supplicanti,

o, come ora si direbbe, i ricorrenti, aspirassero a conciliare le due cose: rispettare la legge ecclesiastica ed evitare la possibile perdita di guadagni.

Essi chiesero perciò che s'impedisce quella che si sarebbe potuta dire una specie di concorrenza sleale, ordinandosi che nei giorni di festività solenni nessuno avesse potuto tenere aperta bottega, nè vendere o comprare pubblicamente o clandestinamente. Carlo, principe cattolicissimo, accolse il ricorso ordinando la chiusura delle botteghe nei giorni festivi, ma in pari tempo si arrogava la facoltà di non sentirsi vincolato dal comandamento della Chiesa nei rapporti della regia curia e di permettere ad altri il commercio nei giorni festivi.

Il documento che pubblico e che credo inedito, oltre che per l'accento a questo lontano, ibrido provvedimento, che potrebbe dirsi di natura sociale, è notevole anche, perchè completa la conoscenza delle relazioni commerciali fra la Toscana ed il Regno di Napoli: le notizie più generalmente note su questo argomento riguardano i rapporti tra quelle società commerciali e lo stato, prestiti di danaro da parte delle società, ricambiati dalla regia curia con concessioni di immunità fiscali ed incarichi lucrativi¹. Da questo nuovo documento apprendiamo ancora la floridezza del commercio al minuto dei Toscani tra noi, poichè in una sola via di Napoli troviamo venticinque botteghe di venditori, tutti o quasi tutti Toscani, come appare dai loro cognomi, e si può fondatamente ritenere che anche nel campo dei venditori poco osservanti vi siano stati dei Toscani; anche in Napoli, poi, vi era al tempo degli Angioini una *logia Florentinorum*, come quelle già note dei Pisani e dei Genovesi. Quanto al nome della via, abitata dai suddetti negozianti che litigavano, pensai che *picalottus* fosse stato il nome di persone addette a lavori o ufficii marittimi, perchè nelle città di origine antica, come Napoli, le vie erano denominate anche dai commercianti, dagli artigiani, o da esercenti qualche mestiere o industria, o anche da forestieri che vi risedevano in maggior

¹ G. DE BLASIIS, *La dimora di Giovanni Boccaccio in Napoli*, in *Arch. Stor. Nap.*, anno XVII, pag. 93 e segg. F. TORRACA, *Giovanni Boccaccio in Napoli*, ivi, anno XXXIX, p. 28 e segg. YVER, *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale*. Paris, 1903, *passim*.

numero ¹, ma la voce *picalotto* non si legge nel *Dizionario marino e militare* del GUGLIELMOTTI, nè nel *Dizionario marittimo*, pubblicato dalla R. ACCADEMIA D' ITALIA nel 1937. Questa *ruga picalottorum* era presso il convento di S. Pietro martire « *secus mare* » che in quel tempo si addentrava nella terra, più che ora: Carlo II a 31 marzo 1296 donò al detto monastero, perchè potessero servire all'ampliamento di esso, alcuni stabili ricevuti in permuta dal monastero di S. Pietro a castello, tra i quali « *apothecas septem cum locis negociatoriis ante ipsas... et cum uno loco coniuncto cum eisdem, sitas in ruga picalottorum de Neapoli et alias septem apothecas cum anterioribus et locis ante ipsas... nec non superioribus, tam super predictis septem apothecis et locis, quam super aliis septem coniunctis predictis... que apothecae site sunt in fundico de Neapoli, ubi antiquitus consuevit vendi frumentum* » ²: i *loca negociatoria* innanzi alle botteghe dovevano essere spiazzi con banchi, coperti « *ad tectum et tabolas* » cioè da grondaie, *pennate* nel dialetto napoletano, banchi e *pennate* fatti togliere dal viceré don Pietro di Toledo, perchè ingombravano le vie e toglievano aria e luce ³.

† RICCARDO BEVERE

N. d. R. — La morte ha strappato ai suoi prediletti studi angioini il compianto Bevere, quando questo ultimo scritto di Lui non era ancora andato in tipografia. Gli amici della Deputazione Napoletana di Storia Patria, che vedevano in Riccardo Bevere uno dei membri più antichi dell'Istituto e dei più affezionati alla sua vita, Lo rimpiangono vivamente.

¹ In Napoli esisteva una via *curbiseriorum* (*curbiserius*, canestraio, DU CANGE) nella quale trovo domiciliato un *gaynarius* (*provaginanicus, qui facit vaginas*: Franc. *gainier*, Ital. *gainaro*, DU CANGE); v. il mio scritto innanzi citato; ed abbiamo ancora le vie *dei panettieri, dei tornieri, degli armieri, la rua Catalana*, ecc.

² ARCH. DI STATO IN NAPOLI, *Pergamene dei Monasteri soppressi*, alla data.

³ CAPASSO, *La vicaria vecchia*, in *Arch. Stor. Nap.*, anno XV, p. 609.

(Dal *Registro angioino*, n. 253, fol. 47). Karolus etc.... Universis... Festa celebria colere sacra pagina precipit et dies honorare solennes ritus Christi fidelium laudabiliter consuevit. Terrenis autem festivo tempore vacare commerciis et devote divinis non sistere sacramentis est salutaria precepta contempnere mundique lucra fragilia dapnabiliter inhyare. Sane pro patee subscriptorum mercatorum in ruga picalottorum civitatis Neapolis morantium, coram nobis fuit nuper expositum quod ipsi aut ipsorum aliqui, animarum suarum salute obliti ac ad mundana tantum compendia cupide animati, apothecas eorum apertas feriatis diebus quantum cumque sollempnibus tenere presumunt, suaque mercimonia que habent in illis vendere aliquatenus non desistunt, vendicioni huiusmodi sic anelantius insistentes, quod sacras ecclesias diebus eisdem sollempnibus adire negligunt et divina inibi audire officia plectibiliter non intendant, quo fieri ponitur ut ex eis alii qui diebus eisdem libenter optarent divinis adesse obsequiis, prefatis vendentibus emolumenta exinde pervenire scientes, contra ipsorum voluntatis propositum, ne minus iamdictis vendentibus consequantur ex eisdem mercibus comodum, coguntur patrare simile urentis invidie per exemplum, quod quidem in honorem eorum evidens transit dispendium et animarum non minus patulum advenit detrimentum; ipsi autem volentes in hiis sue decentie oportune consulere ac materiam de cetero patrandi similia sibi ipsis remediabiliter amputare, presidentie nostre supplicaverunt humiliter, ut licentiam eisdem dignaremur impendere valendi premissa modo qui subsequitur emendare, ut, scilicet nullus ipsorum diebus eisdem sollempnibus apothecas suas apertas teneat vel aliquid occulte seu publice vendere aut emere valeat, nisi regie vel nostre curie aut de regio nostroque mandato ipsis vel eorum alicui specialiter concedatur.

Si quis autem facere contra presumpserit, solucioni pene pecuniarie modice, a medio augustale, videlicet, usque ad unum augustale, sicut supplicantes ipsi providerint, debeant inremissibiliter subiacere ac pene ipsius exactio per aliquem, eligendum ab eis valeat fieri, eiusque medietas regie curie ac medietas reliqua pro ipsorum arbitrio causis piis debeat erogari. Nos ergo huiusmodi laudantes propositum et delectabilem, ad eius prosecutionem gerentes affectum, supplicacioni premissa, dum modo id de omnium procuratorum ipsorum voluntate promiserint, nostre auctoritatis assensum, presentium tenore benigne impendimus; dictamque postulatam licentiam, vicariatus potestate qua fungimur, delectabiliter duximus concedendam, inde namque salutis eorum conscientie virtutis amore prospicitur ac ipsorum honoris decentie,

adiecte pene formidine salubriter providetur. Nomina vero supplican-
tium mercatorum ipsorum hec ipsi dicuntur, videlicet :
sire Feo Cafarinus, Tucrus Gulinus, Dinus Restori, Nicolucius Neri,
Dominicus Ponzani, Bartholus Iacobi, Chelinus Iohannis, Buccius Fo-
relisi, Nicolaus Molenensis, Bartholus Neri, Bettus Gargani, Tofanus
Vivarius, Turinus Duci et Bindi, Pucravellus Iohannis, Micus Mini,
Rocus Tini, Guidus Miloratus, Paulus de Zoffo, Iohannes Falibonus,
f'uscus de Ysaia, Odo sciri Roberti, Feus Mini, Ambrosius de Senis,
Iunta Pisanus et Iohannes de Pistorio.

Data Neapoli anno Domini 1323^o, die primo decembris 7^e indictionis.

Finito di stampare il 15 febbraio 1941 - XIX
nella Tipografia Editrice A. Miccoli - Napoli

